

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 41 - 16 OTTOBRE 2024

Sommario

Atti parte 1

CORTE COSTITUZIONALE

Atti Corte Costituzionale e organi giurisdizionali

Ordinanza n. 181 Reg. ordinanze 2024

Ordinanza del 10 giugno 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sui ricorsi riuniti proposti da Arci Caccia e altri c/Regione Abruzzo e altri.

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 543 del 09.09.2024

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA UNICO DI VENDITA (SUV) DEL TITOLO DI VIAGGIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE. DGR N. 800 DEL 22/11/2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO 2023-2033 TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA, ALLEGATO 5 "SISTEMA TARIFFARIO", SEZIONE G "SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI REGIONALI". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA TUA S.P.A., TRENITALIA S.P.A. E REGIONE ABRUZZO.

Deliberazione n. 578 del 18.09.2024

DGR N 249 DEL 13 05 2022 RECANTE "DCA N 64/2013 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE RECEPIMENTO DELL' ACCORDO STATO-REGIONI DEL 13 MARZO 2013 REP ATTI N 66/CSR RECANTE - INDIRIZZI PER I PERCORSI REGIONALI O INTERREGIONALI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE" – AGGIORNAMENTO RETE REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE MEC

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/341 del 20.09.2024

A.R.E. n. 062. E-Distribuzione S.p.A. AUT_49767516. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio per l'opera elettrica denominata "Nuova cabina primaria CP LORETO" nel Comune di Loreto Aprutino e relative opere accessorie con

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi della L.R. 83/88, del D.M. 20/10/2022, del D.L. 13/2023 e D.L. 181/2023. PNRR M2C2 Inv. 2.1 CUP F18B22001860006

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Determinazioni

Determinazione n. DPE017/158 del 27.09.2024

Utenza CH/D/11548 CAR WASH IL DELFINO s.n.c di Margherita Elena Impicciatore & C. Domanda di derivazione d'acqua per un prelievo mediante pozzo ad uso lavaggio sito in Loc. Tramozzini nel Comune di Perano (CH) - foglio 1 part. 4025. Portata massima 1 l/s, portata media 0,96 l/s, consumo annuo atteso 500 mc. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA AD USO AUTOLAVAGGIO ai sensi dell'art. 22, DPGR n. 2/2023.

Avvisi

Avviso di pubblicazione

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: area demaniale di pertinenza idraulica in sponda DESTRA del Fiume TORDINO in agro del Comune di TERAMO (TE). Pratica ID- 643 – TEC_____. Ditta richiedente: MARCONI MARCO.

Avviso di pubblicazione

Domanda per il rilascio di concessione di acqua pubblica mediante un pozzo ad uso civile ed industriale nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE). Società D'Auria Printing Spa

Avviso di pubblicazione

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: area demaniale sita in sponda destra del Fiume Sangro in agro del Comune di Atessa (CH) della superficie di 13635 m² circa, individuata al foglio di mappa n. 6 a fronte delle part.lle n. 8, 9, 203 e 204. Pratica n° CH/C/545.

Avviso di pubblicazione

Ditta: De Sanctis Costruzioni S.p.A. T.U. 1775/33 e s.m.i. - D.lgs. 152/2006. - D.P.G.R. 2/2023. Domanda del 07/08/2024 per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale, mediante un pozzo ubicato in località "via stazione di Gamberale" nel comune di Gamberale (CH). Portata max 0.6 portata media 0.2 Fg. 21 Particella 58. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

Avviso di pubblicazione

Ditta Mastrocola Filomena – Codice Univoco (da assegnare). Istanza di autorizzazione alla ricerca di acque pubbliche e successiva concessione alla derivazione delle stesse tramite pozzo da realizzare sul terreno sito in Località Strada Madonna del Freddo nel Comune di Chieti (foglio n. 32 – particella n. 28). È previsto l'emungimento di 0,03 l/s medi e 0,2 l/s massimi, per una portata massima annua di mc. 1000, per uso Irriguo. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

Avviso di pubblicazione

Codice CH/D/5570- Granito Forte S.p.A. T.U. 11/12/1933 n. 1775. Domanda di concessione per derivazione di acqua superficiale dal fiume Trigno e sotterranea per il tramite di tre pozzi per l/s. 3,00, ad uso industriale, con opera di presa nel comune di Fresagrandinaria CH) in località Zona Industriale Fg. 20 P.lla 272. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

Atti e documenti

Decreto congiunto del 04.10.2024 n. 3 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

Misure straordinarie per l'attività istruttoria delle pratiche di richiesta di contributo per la ricostruzione privata, oggetto di rinuncia al contributo da parte dei beneficiari per usufruire dei benefici di cui al comma 4-ter dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, così come modificato dal D.L. n. 104/2020 e dalla L. n. 178/2020, e non effettivamente richiesti prima della pubblicazione del D.L. n. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 67/2024.

PROVINCIA DI CHIETI

Atti degli Enti locali

Estratto del Decreto definitivo di Esproprio n. 1 del 26.09.2024

Manutenzione idraulica e riqualificazione del fiume Sangro nel tratto compreso fra i ponti Guastacconcio e Za Menga.

PROVINCIA DELL' AQUILA

Atti degli Enti locali

Decreto Presidenziale n. 6 del 05.09.2024

Accordo di Programma. Progetto definitivo in variante al P.R.G. del Comune dell' Aquila per la ricostruzione della scuola d'infanzia e primaria di Pianola e per la realizzazione della rotatoria di accesso al plesso scolastico in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. n. 120 "Mausonia"

COMUNE DI LANCIANO

Atti degli Enti locali

Estratto Ordinanza di svincolo

Messa in Sicurezza e Manutenzione Straordinaria Aree Pubbliche Anno 2022- Vigente PRG "Area per la Flessibilità dello Standard" –Art. 33 comma 4 N.T.A. ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'.

CITTÀ DI MONTESILVANO

Atti degli Enti locali

Avviso pubblico

APPROVAZIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI MONTESILVANO E L' ACA S.P.A. IN HOUSE PROVIDING.

CENTRO ITALIA STAMPA S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Determinazione n. DPC025/363 del 03.10.2024

Gasdotti di collegamento all'area industriale di Mosciano Sant' Angelo (TE) DN 200 (8") DP 75 bar e opere connesse: Bretella di Collegamento da nodo 6220 in comune di Atri (TE) ad Area Produttiva Mosciano Stazione – DN 200 (8") – DP 75 bar – MOP 75 bar, Allacciamento All. Coop SCA – DN 100 (4") – DP 75 bar –MOP 24 bar e Allacciamento DEPI – DN 100 (4") – DP 75 bar – MOP 24 bar. Società proponente: Società Gasdotti Italia S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 04513630964) con sede legale in Milano (MI) Via della Moscova n. 3. Autorizzazione alla realizzazione e all' esercizio dei gasdotti ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all' esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

COMUNITÀ ENERGETICHE S.P.A.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica di potenza di picco 994,08 kWdc e relative opere di connessione alla rete del distributore, da realizzarsi nel Comune di Tagliacozzo (AQ).

PROGETTO SOLARE 10 S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea ed interrata

fino a 150.000 volt ed opere accessorie


Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto aereo ed interrato per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica in media tensione della lunghezza di 3560 mt in cavo aereo AL 150 mmq e della lunghezza di 680 mt in cavo interrato AL 185 mmq nei comuni di Lanciano ed Atessa (CH).

N. 00144/2023 REG.RIC.



N. 181 Reg. ordinanze 2024
Ordinanza del 10 giugno 2024 del
Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Abruzzo sui ricorsi riuniti proposti da
Arci Caccia e altri c/Regione Abruzzo e
altri

Pubblicato il 10/06/2024

Firmato
digitalmente

N. 00300/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2023 REG.RIC.
N. 00169/2023 REG.RIC.
N. 00178/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Arci Caccia, Comitato Regionale Arci Caccia Abruzzo, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea
Ruffini, Marco Orlando, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avvocati Stefania Valeri, Mario Battaglia, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, non costituito in giudizio;

nei confronti

Federazione Italiana della Caccia - FIDC, in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio

N. 00144/2023 REG.RIC.



digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia - Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Flamminj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ambito Territoriale Caccia - ATC Chietino-Lancianese, Ambito Territoriale Caccia - ATC Salinello, Ambito Territoriale Caccia - ATC Vomano-Fino, Ambito Territoriale Caccia - ATC L'Aquila, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2023, proposto da

Associazione Liberacaccia Abruzzo (Anlc), Enalcaccia P.T, Associazione Arcicaccia Comitato Regionale per l'Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Manola Di Pasquale, Lorenzo De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Valeri, Mario Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Battaglia in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci 6;

nei confronti

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia - Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Flamminj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 178 del 2023, proposto da

N. 00144/2023 REG.RIC.



Un. Enalcaccia Pt Delegazione Regionale Abruzzo, Un. Enalcaccia Pt Sezione Provinciale di Teramo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Olivieri in Villa Vomano, via G. Marconi n. 21;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Valeri, Mario Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, non costituito in giudizio;

nei confronti

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia - Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Flamminj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ambito Territoriale Caccia ATC Salinello, Ambito Territoriale Caccia - ATC Vomano-Fino, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 144 del 2023:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, prot. 4602/2023 - DPD023/134 del 28 marzo 2023, recante “*Definizione dei rappresentanti spettanti alle associazioni venatorie nei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) Chietino-Lancianese, Vastese, Salinello, Vomano-Fino e L'Aquila. LR 10/04 art. 32*”, ad eccezione della parte in cui individua le designazioni per l'ATC Vastese, non censurata;

- della nota Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, prot. n. 0139315/23 del 29

N. 00144/2023 REG.RIC.



marzo 2023, recante “*Comunicazione riparto membri spettanti alle AAVV per rinnovo Coges ATC L'Aquila e Coges provincia di Chieti e Teramo e richiesta designazioni spettanti*”;

- della nota prot. n. 0079881/23 del 24 febbraio 2023, della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, recante “*Comunicazione esito istruttoria rappresentatività AAVV per rinnovo Coges ATC L'Aquila e Coges Provincia di Chieti e Teramo*”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito.

Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti depositati da Arci Caccia il 1° agosto 2023:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti già impugnati col ricorso principale;
- del provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, avente ad oggetto “*Nomina del Comitato di Gestione dell'ATC L'Aquila*”;
- degli ulteriori eventuali provvedimenti, di numero e data sconosciuti, relativi alle nomine dei rappresentanti degli altri Comitati di Gestione degli ATC oggetto di impugnazione principale;
- ove occorrer possa, della nota del Consiglio Regionale prot. 000457672023 del 19 maggio 2023, avente ad oggetto “*Legge regionale 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni). Articolo 3, comma 3 (Modifiche all'art. 20 della l.r. 16/2020 e interpretazione autentica della l.r. 10/2004)*”.

Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti, depositati da Arci Caccia il 20 settembre 2023:

per l'annullamento,

- dei provvedimenti già impugnati col ricorso principale e con i primi motivi aggiunti;

N. 00144/2023 REG.RIC.



- del Provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, n. 40 del 14 giugno 2023, pubblicato in data 16 giugno 2023, avente ad oggetto “*Integrazione composizione Comitato di Gestione dell'ATC L'Aquila*”;
- del Provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, n. 65 del 7 agosto 2023, recante “*Nomina del Comitato di Gestione dell'ATC Vomano-Fino*”;
- del Provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, n. 66 del 7 agosto 2023, recante “*Nomina del Comitato di Gestione dell'ATC Salinello*”;
- del Provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, n. 67 del 7 agosto 2023, recante “*Nomina del Comitato di Gestione dell'ATC Chietino Lancianese*”;
- ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito, con particolare riferimento ad ulteriori provvedimenti di nomina/modifica/integrazione delle nomine dei Comitati di Gestione degli ATC dell'Abruzzo.

quanto al ricorso n. 169 del 2023:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della Determinazione DPD023/134 del 28 marzo 2023, avente ad oggetto “*Definizione dei rappresentati spettanti alle associazioni venatorie nei Comitati di Gestione degli ambiti Territoriali di Caccia (ATC) Chietino-Lancianese, Vastese, Salinello, Vomano-Fino e L'Aquila. L.R. 10/04 art. 32*”;
- della nota della Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, prot. n. 0139315/23 del 29 marzo 2023, recante “*Comunicazione riparto membri spettanti alle AAVV per rinnovo Coges ATC L'Aquila e COGES provincia di Chieti e Teramo e richiesta designazioni spettanti*”;
- per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque potenzialmente lesivo delle posizioni degli odierni ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Associazione Liberacaccia Abruzzo (Anlc) il 6 ottobre 2023:

N. 00144/2023 REG.RIC.



per l'annullamento,

- del Decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stato rinnovato il Comitato di Gestione dell'ATC Salinello (*“Oggetto: Nomina del Comitato di Gestione dell'ATC “Salinello”*) e della nota della Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura, prot. n. 0343848/23 dell'11 agosto 2023, a mente della quale è stato comunicato il predetto Decreto di nomina;
- di ogni atto connesso, consequenziale e/o presupposto.

quanto al ricorso n. 178 del 2023:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della Determinazione della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, prot. 4602/2023-DPDO23/134 del 28 marzo 2023, recante *“Definizione dei rappresentanti spettanti alle associazioni venatorie nei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) Chietino-Lancianese, Vastese, Salinello, Vomano-Fino e L'Aquila. LR 10/04 ART 32”*, ad eccezione della parte in cui individua le designazioni per l'ATC Vastese, non censurata;
- della nota della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, prot. n. 0139315/23 del 29 marzo 2023, recante *“Comunicazione riparto membri spettanti alle AAVV per rinnovo Coges ATC L'Aquila e Coges provincia di Chieti e Teramo e richiesta designazioni spettanti”*;
- della nota prot. n. 0079881/23 del 24 febbraio 2023, della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, recante *“Comunicazione esito istruttoria rappresentatività AAVV per rinnovo Coges ATC L'Aquila e Coges Provincia di Chieti e Teramo”*;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Un. Enalcaccia Pt Delegazione Regionale Abruzzo in data 2 novembre 2023:

N. 00144/2023 REG.RIC.



per l'annullamento,

- degli atti già impugnati col ricorso introduttivo;
- del Decreto n. 66/2023 del 7 agosto 2023 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha nominato i membri del COGES dell'ATC Salinello;
- della nota n. 343848/23 dell'11 agosto 2023, con cui il Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Abruzzo ha trasmesso il sopra menzionato decreto di nomina del COGES dell'ATC Salinello;
- del Decreto n. 65/2023 del 7 agosto 2023 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha nominato i membri del COGES dell'ATC Vomano-Fino;
- della nota del 16 agosto 2023, con cui il Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Abruzzo ha trasmesso il sopra menzionato decreto di nomina del COGES dell'ATC Vomano-Fino.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e di Federazione Italiana della Caccia e di Federazione Italiana della Caccia - Regione Abruzzo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. *Fatti di causa.*

La legge nazionale n. 157/1992 ha disciplinato la materia della caccia e, per quanto qui di interesse, ha previsto la "*Gestione programmata della caccia*" all'art. 14, stabilendo di dividere il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in Ambiti Territoriali di Caccia (d'ora in poi, ATC) di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

La predetta legge ha poi previsto che i predetti ATC, che costituiscono una struttura associativa senza scopo di lucro che svolge compiti di natura pubblicistica, sono gestiti da organi direttivi in cui, secondo quanto disposto dal comma 10 del predetto articolo 14 della legge n. 157/1992, "*deve essere assicurata la presenza*

N. 00144/2023 REG.RIC.



paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.”.

L'art. 14 della legge n. 157/1992 sugli ATC costituisce “*uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con riferimento sia alla dimensione subprovinciale dell'ambito (sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000), sia alla composizione degli organi direttivi (sentenze n. 268 del 2010 e n. 165 del 2009).*” (Corte Costituzionale, sentenza n. 124/2016).

Premesso quanto sopra, va evidenziato che la Regione Abruzzo ha disciplinato gli ATC nella propria legge regionale n. 10/2004 agli artt. 26 e seguenti; in particolare, per quanto concerne la composizione dei medesimi, l'art. 32 della predetta legge regionale stabilisce, al comma 3, che “*3. Il comitato di gestione è composto da:*

- a) sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ed operanti in Provincia con adeguate strutture periferiche;*
- b) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;*
- c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;*
- d) quattro esperti designati rispettivamente dalla Regione e dai comuni territorialmente interessati.*

I membri di cui alla lettera a) devono essere designati, in base al principio della rappresentatività a livello Provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito. Quelli di cui alle lettere b) e c) devono essere designati in base al principio della rappresentatività a livello provinciale.”.

N. 00144/2023 REG.RIC.



Sulla base di tale normativa la Regione Abruzzo ha proceduto per anni nell'individuazione della composizione dei Comitati di Gestione (d'ora in poi, COGES) degli ATC adottando il principio della rappresentatività per tutte le tre categorie di cui alle lettere a), b), e c), ossia i rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale.

Tale iter è stato seguito anche da ultimo nel 2023, atteso che con nota n. 79881/23 del 24 febbraio 2023 del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo era stata comunicata alle Associazioni Venatorie l'esito dell'istruttoria sulla rappresentatività delle stesse per il rinnovo dei COGES degli ATC di L'Aquila, Chieti e Teramo, esito in base al quale venivano assegnati alle singole associazioni venatorie i posti in ogni COGES di ogni singolo ATC.

Poco dopo tale nota è intervenuta la legge regionale Abruzzo n. 11 del 9 marzo 2023, la quale ha previsto, all'art. 3, comma 3 della stessa, la seguente disposizione: *“3. L'espressione "I membri di cui alla lettera a) devono essere designati, in base al principio della rappresentatività a livello Provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito" contenuta nel comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) è interpretata autenticamente nel senso che il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi attraverso il metodo d'hont.”*.

Sulla base di tale norma, dunque, la Regione Abruzzo ha proceduto nuovamente all'istruttoria in merito alla rappresentatività delle associazioni venatorie ed ha emesso il provvedimento n. 4602/23 DPD 023/134/23 del 28 marzo 2023 con cui ha dato atto dell'intervenuta modifica legislativa della norma regionale ed ha proceduto all'individuazione del numero dei membri spettanti per ogni COGES dei



N. 00144/2023 REG.RIC.

vari ATC alle singole associazioni venatorie, ottenendo in merito risultati assai diversi rispetto a quelli sanciti dal provvedimento del 24 febbraio 2023, in particolare con un incremento dei membri spettanti all'associazione venatoria FIDC.

Avverso tale provvedimento hanno proposto i ricorsi di cui in epigrafe le altre associazioni venatorie, ossia Arci Caccia Nazionale e Sede regionale (ricorso RG 144/2023), Associazione Liberacaccia Abruzzo ed Enalcaccia (RG n. 169/2023) e Enalcaccia Delegazione Regionale Abruzzo ed Enalcaccia sezione Provinciale di Teramo (RG n. 178/2023), chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e deducendo tutte, quale motivo di ricorso, l'illegittimità costituzionale del sopra menzionato art. 3, comma 3, della Legge Regionale Abruzzo n. 11 del 9 marzo 2023 per violazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e 117 della Costituzione.

Con i motivi aggiunti le associazioni venatorie ricorrenti hanno poi impugnato i provvedimenti consequenziali della Regione Abruzzo, ossia i provvedimenti con cui la predetta Regione ha nominato i vari COGES dei diversi ATC sulla base delle assegnazioni fatte col provvedimento del 28 marzo 2023 e delle designazioni operate dalle singole associazioni venatorie.

All'udienza pubblica del 13 dicembre 2023, i tre ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

2. Riunione dei ricorsi.

Preliminarmente deve essere disposta, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi in epigrafe, per ragioni di connessione oggettiva, atteso che gli stessi censurano tutti i medesimi provvedimenti della Regione Abruzzo e tutti rilevano un profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11 del 9 marzo 2023 che il Collegio, nei sensi in appresso indicati, condivide.

3. Sulla rilevanza della questione.

N. 00144/2023 REG.RIC.

È opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11 del 9 marzo 2023, per contrasto con gli artt. 2, 3, e 117 Costituzione.

La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguatrici, comportando, nel caso la stessa sia ritenuta costituzionalmente legittima, il rigetto dei vari ricorsi atteso che la Regione Abruzzo ha applicato il nuovo metodo di calcolo della rappresentatività delle associazioni venatorie previsto dal predetto art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11 del 9 marzo 2023 (metodo D'Hondt) in maniera corretta, definendo sulla base del nuovo metodo di calcolo il numero dei membri spettanti all'interno dei COGES degli ATC alle singole associazioni venatorie in perfetta linea con la nuova normativa.

Ne deriva, dunque, che le associazioni venatorie odierne ricorrenti hanno visto diminuiti i propri rappresentanti all'interno dei vari COGES in base ad una piana applicazione della nuova normativa che, se legittima, priverà le stesse del numero dei rappresentanti fino a tale momento ottenuti in seno ai COGES degli ATC.

4. Sulla non manifesta infondatezza e sull'impossibilità di una interpretazione costituzionalmente conforme.

Quanto alla valutazione circa la non manifesta infondatezza della questione, va evidenziato innanzitutto che la norma regionale di che trattasi adotta due diversi metodi di calcolo per la rappresentatività delle associazioni od organismi che nominano i propri membri nel COGES, in quanto viene calcolata in modo diverso la rappresentatività delle associazioni venatorie previste dall'art. 32, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 10/2004 rispetto alla rappresentatività delle organizzazioni professionali agricole ed alle associazioni di protezione ambientale previste, rispettivamente, dall'art. 32, comma 3, lett. b) e c) della legge regionale n. 10/2004, e tale circostanza fa sì che l'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11/2023 appare violare il disposto di cui all'art. 3 della Costituzione.

Inoltre il Collegio rileva che l'applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge





N. 00144/2023 REG.RIC.

regionale n. 11/2023 conduce a dei risultati assai diversi rispetto a quelli ottenuti sinora con l'applicazione di diversa modalità di ripartizione dei componenti dei COGES, in quanto con l'applicazione del metodo D'Hondt previsto dalla nuova normativa si producono risultati che consentono ad un'associazione venatoria (FIDC) di avere un numero di membri dei COGES dei vari ATC dell'Abruzzo maggiore rispetto a quanto ottenuto prima e non in perfetto rapporto con la propria rappresentatività nell'ambito provinciale, ossia rispetto al suo numero di iscritti rispetto al totale degli iscritti alle associazioni venatorie di quella provincia, e tale circostanza fa sì che l'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11/2023 appare violare il disposto di cui agli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione.

4.1. - Con riferimento alla prima censura, il Collegio osserva che il Comitato di Gestione dell'ATC risulta un organismo unitario cui concorrono nella composizione più associazioni di diverse categorie, come puntualmente individuate dall'art. 14 della legge n. 157/1992 sugli ATC, articolo che, come già detto sopra, costituisce *“uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con riferimento sia alla dimensione subprovinciale dell'ambito (sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000), sia alla composizione degli organi direttivi (sentenze n. 268 del 2010 e n. 165 del 2009).”*. (Corte Costituzionale, sentenza n. 124/2016).

Le prime tre categorie previste dalla sopra menzionata norma sono le associazioni venatorie nazionali riconosciute (ove presenti in forma organizzata sul territorio), le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni di protezione ambientale, enti che concorrono nella formazione dei COGES con diverse percentuali di presenza, ossia per il 30% dei membri per quanto riguarda le associazioni venatorie e le organizzazioni professionali agricole ed il 20% per quanto concerne le associazioni di protezione ambientale.


Per queste tre categorie la legge regionale Abruzzo n. 10/2004 ha previsto, all'art. 32, comma 3, la designazione in base al grado di rappresentatività delle varie

N. 00144/2023 REG.RIC.

single associazioni all'interno della relativa categoria di appartenenza e tale grado di rappresentatività veniva misurato con un identico parametro di calcolo del numero dei componenti da attribuire ad ogni associazione all'interno della propria categoria, componenti che costituiranno tutti i membri del Comitato di Gestione e, dunque, all'interno del medesimo organismo svolgeranno lo stesso ruolo con pari responsabilità.

La norma regionale da ultimo approvata, però, prevede una differenziazione delle modalità di calcolo fra le varie tipologie di associazioni presenti nei COGES nel senso che la rappresentatività delle associazioni venatorie sarà calcolata col metodo D'Hondt mentre la rappresentatività delle associazioni di protezione ambientale e delle organizzazioni professionali agricole sarà calcolata con diversa metodologia, atteso il chiaro dettato dell'art. 3, comma 3, della legge n. 11/2023 secondo cui è interpretata autenticamente con l'applicazione del metodo D'Hondt solo *"L'espressione "I membri di cui alla lettera a) devono essere designati.... contenuta nel comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10"*, ossia solo i membri delle associazioni venatorie di cui alla lettera a) dell'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 10/2004, ossia solo le associazioni venatorie. Da quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che i membri di un unico organismo (il COGES degli ATC) saranno individuati ed assegnati alle singole associazioni appartenenti a diverse categorie con il calcolo del grado di rappresentatività delle predette associazioni all'interno della propria categoria, calcolo svolto, però, con diverse modalità pur essendo previsto per tutte e tre le tipologie associative, quale dato di riferimento, la rappresentatività delle stesse all'interno della categoria (cacciatori, protezione ambientale e professioni agricole).

Il Collegio ritiene che tale disposizione (art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11/2023) violi il disposto di cui all'art. 3 della Costituzione, ossia il principio di uguaglianza, in quanto vengono previste, senza alcuna giustificazione logica, diverse modalità di calcolo del grado di rappresentatività per associazioni di diversa tipologia anche se le stesse poi designano membri di un unico organismo che, così,



N. 00144/2023 REG.RIC.



si trova costituito da membri appartenenti a diverse tipologie di realtà associative selezionati in base allo stesso parametro (grado di rappresentatività dell'associazione di appartenenza rispetto alla propria tipologia) ma con metodologie di calcolo diverse quando, invece, trattandosi di un unico organismo (il COGES) la metodologia di calcolo, a fronte del medesimo parametro (grado di rappresentatività) considerato per la designazione della medesima figura (membri del Consiglio di Gestione), dovrebbe essere la stessa onde non causare trattamenti difformi del tutto ingiustificati.

In altri termini, il Collegio rileva che non vi è alcuna ragione, né viene esposta dalla Regione Abruzzo, per cui il medesimo parametro previsto per diverse tipologie di enti presenti nei COGES (grado di rappresentatività) sia calcolato con metodologie diverse rispetto a tali associazioni e, pertanto, ne deriva che l'applicazione del metodo D'Hondt alle sole associazioni venatorie disposto dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11/2023 (norma inserita in un provvedimento riguardante altre materie senza alcuna organica rivisitazione della struttura degli ATC) risulta illogica e discriminante fra le varie tipologie di associazioni previste all'interno del COGES e, dunque, la stessa appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per ingiustificato difforme trattamento atteso che il principio di uguaglianza non può riferirsi unicamente alle persone fisiche ma va considerato anche rispetto alla persone giuridiche, come già riconosciuto dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto lo stesso essere un parametro di legittimità delle norme che concernono anche le persone giuridiche (e, dunque, le associazioni) in quanto *“L'eguaglianza, infatti, è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obbiettiva struttura: esso vieta, cioè, che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano imputate. A siffatta conclusione non osta il rilievo che alcune delle discriminazioni esplicitamente vietate dall'art.*



N. 00144/2023 REG.RIC.

3, primo comma, della Costituzione non sono ipotizzabili se non in riferimento alla persona fisica, giacché ciò significa solo che il principio di eguaglianza si atteggia, quanto al contenuto, diversamente secondo la varietà dei dati disciplinati dal legislatore, ma non comporta che esso diventi inoperante quando in via immediata vengano in considerazione soggetti diversi dall'uomo. E va infine rilevato che nel caso in esame una illegittima disparità fra le varie associazioni inevitabilmente si ripercuoterebbe sulla sfera giuridica degli iscritti e perciò si risolverebbe, sia pur mediamente, in una violazione dell'eguaglianza del cittadino.” (Corte Costituzionale, sentenza n. 25/1966).

4.2. - La disposizione normativa in questione, ossia l'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11/2023, appare altresì in contrasto con i parametri costituzionali di cui all'articolo 2, 3 e 117 della Costituzione.

Al riguardo, va precisato che il metodo D'Hondt è definito il metodo del divisore, in virtù del quale il numero di voti totali di ogni “lista” (essendo un metodo utilizzato tipicamente in ambito elettorale) viene diviso per unità successive, sino al numero di seggi da assegnare. I seggi sono assegnati alle cifre più elevate che risultano dalle operazioni di divisione. In base a questo metodo, in altri termini, si dividono i voti di ciascuna lista per una serie di coefficienti lunga fino al numero di seggi da assegnare e si assegnano, quindi, i seggi alle liste in base ai risultati in ordine decrescente, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.

Tale metodo, secondo la prospettazione delle associazioni ricorrenti, *“nella sua applicazione matematica, favorisce indubbiamente le formazioni più numerose (ed in particolare la prima), penalizzando quelle minori.”*

Al riguardo, il Collegio osserva che il metodo D'Hondt risulta essere un metodo utilizzato per alcune elezioni e, dunque, non si tratta di una metodologia astrusa o del tutto innovativa nel panorama delle elezioni ma lo stesso si inserisce nella realtà della Regione Abruzzo dove la legge regionale n. 10/2004 prevede, all'art. 32, comma 3, che i membri delle associazioni venatorie *“devono essere designati, in base al principio della rappresentatività a livello Provinciale, tra i soci delle*



N. 00144/2023 REG.RIC.

associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito".

La Regione Abruzzo ha quindi inserito una soglia di sbarramento per le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale presenti in sede locale, che devono avere, rispetto al totale dei cacciatori residenti nella singola Provincia, un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo, ossia poco più del 6,6% dei cacciatori residenti nella predetta Provincia, al fine di poter partecipare alla assegnazione dei membri del COGES dei vari ATC.

Tale disposizione rende dunque la legge regionale dell'Abruzzo una legge che non consente a tutte le associazioni venatorie nazionali di poter designare i membri del COGES, come si evince dallo stesso provvedimento del 28 marzo 2023 impugnato, che dà atto del fatto che *"non possono partecipare al riparto dei membri dei COGES da rinnovare"* le associazioni venatorie Italcaccia, ANUU ed EPS, aventi dati di rappresentanza locale (a livello provinciale) inferiori alla percentuale minima richiesta, ossia sotto il 6,6% circa richiesto dalla norma.

Da quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che il metodo di riparto dei membri del COGES nella Regione Abruzzo si basa, sin dall'adozione della legge regionale n. 30/1994 poi confermata sul punto anche dalla successiva legge regionale n. 10/2004, sulla rappresentatività delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti sul territorio in forma organizzata e che abbiano un numero minimo di iscritti, ossia superiore al 6,6% circa dei cacciatori residenti in Provincia.

Tale constatazione risulta rilevante in quanto tale modello, che prevede già una soglia minima di rappresentatività, rende necessario, a giudizio del Collegio, che i sei membri dei COGES dei vari ATC siano assegnati alle varie associazioni venatorie nazionali che superano la predetta soglia del 6,6% circa in maniera proporzionale, in accordo alla percentuale degli iscritti di ciascuna sul totale dei cacciatori iscritti, senza che sia possibile discostarsi in maniera significativa da tale

N. 00144/2023 REG.RIC.



dato atteso che le associazioni numericamente poco rilevanti già risultano escluse a monte dalla sopra ricordata soglia del 6,6% circa e, dunque, partecipano al riparto dei posti dei vari COGES solo associazioni venatorie che già hanno una consistente presenza sul territorio.

In altri termini, già una piccola parte dei cacciatori iscritti ad associazioni venatorie non trova rappresentanza nei COGES in quanto iscritti ad associazioni venatorie che non raggiungono la soglia minima del 6,6% circa e, dunque, per le altre associazioni risulta necessario che le stesse si vedano riconosciute un numero di membri del COGES proporzionali alla propria rappresentatività.

Ciò non significa, a giudizio del Collegio e contrariamente a quanto sostenuto da alcune delle ricorrenti, che avere superato la soglia di sbarramento sopra indicata dia diritto ad un membro nei COGES dei vari ATC ad ogni associazione ma solo che tale superamento consente all'associazione venatoria di partecipare alla attribuzione dei posti nei COGES mediante riparte dei predetti posti sulla base della rappresentatività di ciascuna associazione venatoria rispetto alle altre presenti in Provincia che abbiano un numero di iscritti sopra la soglia minima.

L'applicazione del parametro della rappresentatività (parametro da sempre usato come riferimento per l'attribuzione dei posti nei COGES) col nuovo metodo di ripartizione, ossia il metodo D'Hondt introdotto dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11/2023, ha prodotto, nei fatti, risultati molto distanti dai precedenti e, soprattutto, risultati che si sono distanziati notevolmente dal grado di rappresentatività della singola associazione venatoria rispetto alle altre presenti nel medesimo Ambito Territoriale di Caccia.

In particolare, il Collegio rileva che il dato del COGES dell'ATC Salinello e quello dell'ATC Vomano-Fino, ossia i due ATC della Provincia di Teramo, presenta una rilevante discrasia rispetto al dato di rappresentatività delle singole associazioni venatorie.

In entrambi i casi si rileva che l'associazione venatoria FIDC, a fronte di un dato di rappresentanza pari a circa il 60% (59,982 secondo il dato rilevato dalla Regione



N. 00144/2023 REG.RIC.

Abruzzo nel provvedimento del 28 marzo 2023), si vede assegnato un numero di membri del COGES pari a 5 sui 6 totali, ossia raggiunge una percentuale di “seggi” pari ad oltre l’83% rispetto ai 6 posti disponibili nel COGES.

Tale dato può anche essere letto a rovescio, evidenziando che le altre tre associazioni venatorie che hanno superato la soglia del 6,6% circa di iscritti sul totale nella Provincia di Teramo (Enalcaccia, Libera Caccia ed Arci Caccia) esprimono poco più del 40% dei cacciatori iscritti e si vedono attribuire un solo posto nel COGES (pari a poco meno del 17% dei posti assegnabili) in quanto le stesse hanno dati singoli molto inferiori a quello della FIDC e tale circostanza fa sì che l’applicazione del metodo D’Hondt produca una rilevante discrepanza fra i posti assegnati nei COGES alla FIDC rispetto alle altre associazioni venatorie.

A tal riguardo risulta importante rilevare che nel provvedimento della Regione Abruzzo di riparto dei posti dei COGES del 24 febbraio 2023, adottato prima che entrasse in vigore la legge regionale n. 11/2023 del 9 marzo 2023 e comunicato alle associazioni venatorie, la predetta Regione Abruzzo aveva attribuito per i due ATC della Provincia di Teramo (Salinello e Vomano-Fino) tre membri alla associazione FIDC ed un membro ciascuno alle associazioni Enalcaccia, Libera Caccia ed Arci Caccia, per cui la FIDC, con lo stesso numero di iscritti pari a 1322 (corrispondenti a poco meno del 60% dei cacciatori iscritti), aveva ottenuto tre posti a febbraio 2023 col provvedimento n. 79881/23 del 24 febbraio 2023 per poi vedere gli stessi posti aumentare a cinque col successivo provvedimento 023/134/23 del 28 marzo 2023, adottato dalla Regione Abruzzo in piena attuazione dell’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11/2023.

Il nuovo metodo di calcolo ha, dunque, inciso pesantemente sul riparto dei posti dei COGES, consentendo ad un’associazione che ha una rappresentatività di poco inferiore al 60% dei cacciatori iscritti di conseguire l’83% dei posti disponibili e, soprattutto, lasciando alle restanti associazioni venatorie, che hanno una rappresentatività complessiva di poco superiore al 40% dei cacciatori iscritti nella

N. 00144/2023 REG.RIC.



Provincia di Teramo, un solo posto all'interno dei sei posti del COGES dei due ATC, pari a meno del 17% dei posti assegnati.

Analoga situazione si è verificata per l'ATC Chietino-Lancianese, dove la FIDC ha registrato un grado di rappresentatività, in ragione dei suoi 902 iscritti, pari al 37,16% e aveva ottenuto due membri sui sei del COGES, pari al 33% dei posti disponibili, con il provvedimento regionale del 24 febbraio 2023 mentre, entrata in vigore la legge regionale n. 11/2023, il dato della FIDC, sempre coi 902 iscritti, è stato ritenuto pari, col provvedimento regionale del 28 marzo 2023, al 38,96% ed ha comportato l'assegnazione di tre seggi sui sei disponibili, per una percentuale pari al 50% dei seggi.

Ne deriva, dunque, che anche in tale caso la FIDC ha conseguito un numero di seggi molto superiore al proprio grado di rappresentatività (la metà dei seggi a fronte di una percentuale inferiore al 40% degli iscritti) e, soprattutto, le altre associazioni venatorie, a fronte di una maggioranza nella rappresentatività pari a poco oltre il 60%, non hanno la maggioranza nel COGES dell'ATC ma solo un numero di membri pari a quello della FIDC che, in tale ambito, va ricordato, rappresenta poco meno del 40% dei cacciatori iscritti.

La sopra riportata situazione di fatto risulta, dunque, a giudizio del Collegio, significativamente distonica rispetto alla realtà della rappresentatività delle associazioni venatorie presenti in Abruzzo ed appare in contrasto con gli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione.

Con riferimento all'art. 2 della Costituzione, il Collegio osserva che tale articolo tutela l'uomo nei propri diritti inviolabili sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e il Collegio ritiene che fra queste formazioni sociali vi siano anche le associazioni venatorie cui il singolo può partecipare, atteso che tali associazioni possono poi concorrere alla gestione degli ATC mediante designazione di propri iscritti e, in ultima analisi, a svolgere politiche pubbliche in materia ambientale e di controllo della caccia.

Al riguardo, difatti, va ricordato che gli ATC sono, secondo la stessa



N. 00144/2023 REG.RIC.

giurisprudenza costituzionale, *“ripartizioni del territorio provinciale rette da organi attraverso i quali si realizza la partecipazione della comunità, insediata in quel territorio, al monitoraggio delle risorse faunistiche ed ambientali ed all’attuazione del regime di caccia programmata”* (Corte Costituzionale, sentenza n. 299/2001) e, dunque, gli stessi svolgono con ogni evidenza rilevanti funzioni pubblicistiche di interesse generale nel territorio di riferimento relative alla gestione della risorsa costituita dalla selvaggina cacciabile.

Allo svolgimento di tale funzioni può dunque concorrere, mediante le associazioni venatorie, anche il singolo cacciatore che deve risultare iscritto ad una associazione venatoria nazionale riconosciuta ed essere poi conseguentemente designato da parte della stessa negli organi direttivi degli ATC, fra cui anche i COGES.

La norma oggetto di censura, però, non pone in posizione di uguaglianza i singoli cacciatori della Regione Abruzzo, atteso che la stessa consente all’associazione FIDC di avere un maggior numero di rappresentanti nei COGES a prescindere dalla sua precisa rilevanza in termini di rappresentatività degli iscritti, come sopra evidenziato.

Il cacciatore iscritto ad associazioni meno rilevanti dal punto di vista numerico (ma comunque espressive di una determinata percentuale di cacciatori sul totale provinciale) avrà meno possibilità di poter accedere ai COGES degli ATC della Regione Abruzzo atteso che il metodo D’Hondt, come visto nella sua concreta applicazione pratica, privilegia l’associazione FIDC, in quanto avente maggior numero di iscritti, nelle designazioni dei membri dei COGES e, come visto sopra, in misura maggiore rispetto alla sua concreta rilevanza in percentuale rispetto al totale dei cacciatori.

Da tale constatazione ne deriva, dunque, che appare sussistere una violazione da parte dell’art. 3, comma 3, legge regionale n. 11/2023 dell’art. 2 della Costituzione in quanto la norma regionale, nella sua concreta applicazione, non consente nella medesima modalità (grado di rappresentatività dell’associazione venatoria cui si è

N. 00144/2023 REG.RIC.

iscritti) ai singoli cacciatori iscritti ad associazioni di poter concorrere allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche degli ATC quali membri dei rispettivi COGES.

L'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 11/2023 appare poi porsi in violazione anche con l'art. 3 della Costituzione, in quanto lo stesso non consente il medesimo trattamento fra le varie associazioni venatorie nazionali operanti in Abruzzo.

In particolare, come sopra evidenziato, a fronte di diverse percentuali di rappresentatività la norma regionale non consente alle diverse associazioni venatorie di esprimere corrispondenti numeri di membri dei vari COGES dei diversi ATC, in quanto il metodo del divisore, in un situazione come quella di che trattasi in cui una associazione ha un rilevante (per quanto non maggioritario) numero di iscritti e le altre associazioni - benchè congiuntamente maggioritarie nel numero di iscritti - hanno un numero di iscritti per singola associazione molto più basso dell'associazione prima negli iscritti, opera nel senso di privilegiare l'associazione di maggioranza relativa che può vedersi riconosciuto un numero di membri del COGES molto superiore alla propria rappresentatività.

Tale dato di fatto, sopra ampiamente illustrato, appare a giudizio del Collegio violativo del principio di uguaglianza fra le varie associazioni venatorie (e, dunque, dell'art. 3 della Costituzione) che si vedono attribuiti membri del COGES non solo in relazione al numero dei propri iscritti ma anche in relazione alla distribuzione degli altri iscritti presso le diverse associazioni venatorie, ossia in base ad un fattore che sfugge all'operato delle stesse consistente nel numero di iscritti che le medesime riescono a conseguire.

Tale situazione appare, dunque, configurare una violazione dell'art. 3 della Costituzione che, come ricordato sopra, risulta applicabile anche alle associazioni come da tempo riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 25/1966) secondo cui *“L'eguaglianza, infatti, è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obbiettiva struttura: esso vieta, cioè, che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non*

N. 00144/2023 REG.RIC.



giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano imputate....E va infine rilevato che nel caso in esame una illegittima disparità fra le varie associazioni inevitabilmente si ripercuoterebbe sulla sfera giuridica degli iscritti e perciò si risolverebbe, sia pur mediamente, in una violazione dell'eguaglianza del cittadino.”.

Infine, l'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 11/2023 appare poi porsi in violazione anche con l'art. 117 della Costituzione, in quanto tale articolo riconosce la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema quale competenza statale e la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che l'art. 14, comma 10, della legge n. 157/1992 *“ha carattere inderogabile”* (Corte Costituzionale, sentenza n. 268/2010).

Ciò premesso, il Collegio rileva che il predetto articolo 14, comma 10, della legge n. 157/1992 afferma che negli organi direttivi degli ATC deve essere assicurata la presenza *“...delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio”*.

Da tale norma sembra potersi dedurre implicitamente che la presenza delle associazioni venatorie nazionali deve essere garantita negli organi direttivi degli ATC (e, quindi, sicuramente nei COGES degli ATC) in maniera uguale fra le stesse, atteso che nessuna differenziazione viene consentita dalla predetta norma fra tali associazioni, dovendo le stesse essere di rango nazionale, riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio.

A parere del Collegio, dunque, l'art. 14, comma 10, della legge n. 157/1992, quale parametro interposto, determina la possibile illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 11/2023 anche con riferimento all'art. 117 della Costituzione in quanto anche in base a tale parametro le associazioni venatorie devono essere presenti nei COGES degli ATC in maniera paritaria e, dunque, con la possibile differenziazione solo in base al numero degli iscritti in quanto le stesse,

N. 00144/2023 REG.RIC.

una volta che sono di livello nazionale, riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio, si differenziano fra loro solo in base al numero di iscritti.

5. Conclusioni.

Per quanto esposto, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, deve essere pertanto disposta, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata con la presente ordinanza.

Deve essere, altresì, disposta la sospensione dei giudizi riuniti sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale.

Devono essere, infine, ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), pronunciando sui ricorsi, siccome riuniti, nn. 144/2023, 169/2023 e 178/2023, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge regionale Abruzzo n. 11 del 9 marzo 2023 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione.

Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale.

Dispone altresì l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio, al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

N. 00144/2023 REG.RIC.

Rosanna Perilli, Primo Referendario

Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore



L'ESTENSORE
Massimo Baraldi

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione ABRUZZO
Roma, - 3 OTT. 2024

IL CANCELLIERE

**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
DPE005 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
DPE005003 Ufficio Mobilità Pubblica Ferroviaria**

DGR n. 543 del 09/09/2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA UNICO DI VENDITA (SUV) DEL TITOLO DI VIAGGIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE. DGR N. 800 DEL 22/11/2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO 2023-2033 TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA, ALLEGATO 5 "SISTEMA TARIFFARIO", SEZIONE G "SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI REGIONALI". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA TUA S.P.A., TRENITALIA S.P.A. E REGIONE ABRUZZO.

Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	09/09/2024	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE

**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA****DPE005 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO****DPE005003 Ufficio Mobilità Pubblica Ferroviaria**

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA UNICO DI VENDITA (SUV) DEL TITOLO DI VIAGGIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE. DGR N. 800 DEL 22/11/2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGETTO: 2023-2033 TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA, ALLEGATO 5 “SISTEMA TARIFFARIO”, SEZIONE G “SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI REGIONALI”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA TUA S.P.A., TRENITALIA S.P.A. E REGIONE ABRUZZO.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 2338/2016 che definisce i «servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri»: servizi interconnessi di trasporto entro una determinata zona geografica con servizio di informazione, emissione di titoli di viaggio e orario unici;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*” secondo cui, tra l’altro, le Regioni e gli Enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto;

VISTA la Legge Regionale 23/07/1991, n. 40 “*Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale*”;

VISTA la L.R. 152/1998 che disciplina il settore del Trasporto Pubblico Locale anche con riferimento ai criteri per l’integrazione modale e tariffaria;

VISTA la L.R. n. 153/1998 “*Norme per gli investimenti nel settore trasporti*” e, nello specifico, l’art. 16, comma 2, secondo cui in via sperimentale l'integrazione tariffaria può realizzarsi mediante apposita convenzione tra le Aziende esercenti il trasporto pubblico locale, nel rispetto della tipologia e dei titoli di viaggio adottati dalla Regione, da attuarsi a seguito di approvazione da parte della Giunta regionale;

VISTA la Delibera del Consiglio regionale del 7.08.2018, verbale n. 111/2, recante “*Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale*”, che definisce i livelli dei servizi minimi di cui alle DGR n. 848/C del 28/12/2017 e DGR n. 347/C del 24/05/2018;

VISTO il Piano Triennale dei Servizi 2022-2024, adottato dalla Giunta con DGR n. 2/2022, redatto in relazione alla rete dei Servizi minimi, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 10 della L.R. 152/1998 nel quale si approfondiscono i criteri per l’integrazione modale e tariffaria ed i progetti di digitalizzazione del trasporto pubblico locale e dei sistemi di vendita dei titoli di viaggio;

VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale 2024-2026 (DEFER), approvato dal Consiglio regionale con Verbale n. 103/1 del 28/12/2023, che al paragrafo 4.3 *La mobilità* e sottoparagrafo 4.3.1 *Le politiche per il Trasporto Pubblico Locale*, prevede la realizzazione di un progetto di vendita integrata dei titoli di viaggio per i servizi ferroviari, cosiddetto Sistema Unico di Vendita (SUV), tra le aziende TUA e Trenitalia, quale azione che precede ai veri e propri meccanismi di integrazione tariffaria, volta migliorare la distribuzione e la promocommercializzazione dei titoli di viaggio per il trasporto ferroviario, massimizzandone la diffusione attraverso l’utilizzo di un numero maggiore di canali di vendita delle aziende e superando le attuali criticità della bigliettazione che non consentono di intercettare il più ampio numero di utenti a causa del limitato sistema di vendita;

VISTA la Decisione C(2022) 9380 final della Commissione europea del 8.12.2022 di approvazione del “*Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027*” che prevede la realizzazione del Sistema di bigliettazione elettronica e l’installazione di sistemi ITS nel trasporto pubblico locale, finanziato per euro 14,3 milioni, e un programma di interventi per 11 milioni di euro destinati alla multimodalità nei pressi dei nodi di interscambio come le stazioni ferroviarie per lo sviluppo di infrastrutture per la modalità ciclopedonale e TPL di linea, interventi di info-mobilità, l’integrazione di diverse modalità di trasporto di persone, allestimento di aree di scambio attrezzate per la ricarica dei veicoli elettrici del TPL;

RICHIAMATA la DGR n. 103 del 15/02/2024 avente ad oggetto “*Avviso pubblico emanato dal Dipartimento per la Transizione Digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul PNRR – Missione 1 - componente 1 sub investimento 1.4.6 “Mobility as a Service for Italy” - “MAAS4ITALY - 7 TERRITORI*”, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma *nextgenerationeu*. Approvazione schema di convenzione relativa al finanziamento concesso dal DTD per il progetto “MAAS4ABRUZZO” (CUP C69B23000270006)”, con periodo di sperimentazione 1.7.2024-31.12.2024;

DATO ATTO che in Abruzzo i servizi ferroviari sono pari a circa 5,1 mln di treni-km di cui 4,1 treni-km vengono svolti da Trenitalia in forza del vigente Contratto 2023-2033 e 1 mln di treni-km vengono effettuati da TUA spa, giusta DGR n. 539/2017 con cui la società è divenuta affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro - in regime di *house providing*, ai sensi dell’art. 5, par. 2 del Reg. (CE) n. 1370/2007, come stabilito nel Contratto di Servizio 2018-2027;

CONSIDERATO che gli effetti della pandemia da Covid-19 si sono tradotti in una sensibile riduzione dei passeggeri trasportati, con conseguenti minori ricavi da traffico, che nel 2023 si attestano ancora al di sotto del 2019, con effetti negativi sull’andamento dei parametri macroeconomici del settore del trasporto pubblico locale e, dunque, si è manifestata la necessità di

contribuire al recupero dei livelli di frequentazione dei mezzi del trasporto pubblico locale ridando impulso alla domanda di mobilità attraverso l'implementazione di un progetto di integrazione tariffaria;

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 26-01-2021 recante "*Attuazione Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020. Finanziamento interventi per il superamento emergenza covid-19 inerenti per la politica trasportistica regionale*" con cui è stato finanziato, tra l'altro, il progetto di integrazione tariffaria ferro/gomma per l'anno 2021, per un importo pari a 700.000,00 euro;

VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) 29 aprile 2021 Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione (Delibera n. 2/2021) che al punto B recita: "*Per le misure oggetto di finanziamenti FSC conseguenti alla pandemia da COVID-19, attuative degli articoli 241 e 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, l'obbligazione giuridicamente vincolante deve essere assunta entro il 31 dicembre 2025*";

RICHIAMATA la DGR n. 120 del 6 marzo 2023 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Variazione n. 2-2023 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate*" con cui è stata iscritta la somma di euro 700.000,00, derivante da assegnazione vincolata, sul Cap. Entrata 501.1 Riprogrammazione FSC 2014-2020 a seguito di accordo Provenzano e uguale somma sul Cap. Spesa 501.13 Contributi per integrazione tariffaria ferro/gomma – DGR 35/2021;

CONSIDERATO che la Regione sta attuando importanti investimenti al potenziamento dell'infrastruttura digitale, per una mobilità più efficiente, efficace e sostenibile, in particolar modo, progetti di "*Intelligent traffic System*" e "*Mobility as a Service*";

PRESO ATTO che dal 10 dicembre 2006 sulle relazioni ferroviarie Vasto S. Salvo – Pescara, San Vito Lanciano – Pescara e Pescara-Giulianova-Teramo, dove circolano servizi effettuati da Trenitalia S.p.A. e da TUA s.p.a., al fine di superare le criticità generate dall'accavallamento dei servizi, le imprese hanno stipulato una Convenzione per l'utilizzo dei titoli di viaggio Trenitalia a bordo dei treni TUA - ratificata dalla Regione con Delibera n. 73 del 29/01/2007, ritenendo opportuno tutelare la clientela interessata ad accedere indifferentemente ai servizi ferroviari;

CONSIDERATO che detto sistema di vendita, reiteratamente prorogato nel tempo e ad oggi ancora utilizzato, limita gli ambiti di accesso e di utilizzo del trasporto ferroviario abruzzese, non è più adeguato agli attuali programmi di esercizio delle due aziende ferroviarie, alla strategia messa in atto dalla Regione di digitalizzazione, di integrazione tariffaria e di dematerializzazione e ostacola sia i processi interni alle aziende legati alla quantificazione dei ricavi da traffico sia il rapporto con l'utenza che non riesce ad acquisire il titolo di corsa semplice dei treni TUA per le suddette tratte ferroviarie in quanto non vendibile sui canali di vendita di Trenitalia;

VISTA la DGR n. 800/2023 di approvazione dello schema di Contratto di Servizio 2023-2033 tra la Regione e Trenitalia e, più specificatamente, l'allegato 5 "*Sistema tariffario*", sezione G "*Sviluppo dei servizi digitali*", nonché l'allegato 14 "*Piano di intervento vendita ed informazioni ex Delibera ART 16/2018 - Misura 11*";

DATO ATTO che tra gli allegati al Contratto di Servizio di cui al precedente punto si prevede che nell'ambito del più ampio processo di digitalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, tra gli obiettivi prioritari della Regione, tracciati nei propri documenti di programmazione, vi è quello di introdurre gradualmente lo sviluppo di sistemi di bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria, anche per incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici e, quale prima fase, è in sviluppo un progetto di vendita integrata dei titoli di viaggio tra vettori ferroviari regionali, con Sistema Unico di Vendita (SUV), quale azione che precede i meccanismi di integrazione ferro-gomma da finanziarsi per un massimo di 700.000 euro con le risorse stanziare con Deliberazione n. 35/2021;

DATO ATTO che con l'implementazione del progetto SUV è possibile vendere i biglietti dei servizi ferroviari di corsa semplice di TUA sui terminali di Trenitalia, mentre resta invariato il rapporto tra i vettori per quanto concerne l'abbonamento fino all'entrata in vigore del titolo di viaggio integrato;

CONSIDERATO che il sistema unico di vendita - SUV, in una fase successiva, potrà recepire l'evoluzione della politica tariffaria e, dunque, la vendita in futuro di un abbonamento integrato sulle tratte comuni ed anche, in prospettiva, la vendita del titolo integrato per i servizi di mobilità ferro-gomma;

RILEVATO che tale intervento contribuisce alla strategia complessiva di coordinamento e digitalizzazione del sistema di trasporto pubblico locale della Regione Abruzzo, mira a rendere lo stesso più attrattivo, accessibile, più semplice da utilizzare e, in generale, competitivo rispetto alle altre modalità di trasporto, in particolare al trasporto privato, per incidere sui livelli di frequentazione dei mezzi pubblici, in linea con il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni con la Legge n. 96/2017, in quanto a livello informativo e di vendita può raggiungere una platea più ampia di utenti;

RILEVATO che l'implementazione del SUV concorre alla piena funzionalità della sperimentazione in corso di realizzazione di cui alla DGR n. 103/2024, cosiddetto *MaaS4Abruzzo*, per poter aggregare l'offerta di più modalità di trasporto all'interno del progetto;

DATO ATTO che il progetto non modifica né la tipologia né i livelli delle tariffe del trasporto pubblico locale stabiliti dalla Regione nei propri atti legislativi ed esecutivi ma interviene solamente nell'ambito del sistema di vendita dei titoli di viaggio di corsa semplice;

DATO ATTO che l'avvio del Sistema Unico di Vendita (SUV), come progettato, presuppone la stipula di apposito Contratto tra la Regione e le imprese ferroviarie del trasporto pubblico locale, TUA e Trenitalia, per la distribuzione, la commercializzazione e la vendita dei titoli di viaggio di corsa semplice sui canali di vendita Trenitalia anche in nome e per conto del vettore TUA (ciascuno con propria partita IVA) e nel contempo anche TUA può utilizzare ed ampliare la rete di distribuzione di biglietti di corsa semplice attraverso i propri sistemi di vendita;

VISTO lo schema di Contratto da stipularsi tra TUA S.p.a., Trenitalia S.p.a. e Regione Abruzzo, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la nota prot. RA/84721 del 28/02/2023 con cui la Regione ha chiesto a TUA e Trenitalia di valutare e quotare il costo di progetto SUV;

PRESO ATTO che per la realizzazione di SUV, Trenitalia stima in euro 120.000,00, oltre IVA, il costo *una tantum* di sviluppo funzionale per l'ampliamento del proprio sistema di vendita integrata e TUA stima in euro 25.000,00, oltre IVA, il costo *una tantum* per l'adeguamento degli strumenti tecnologici di validazione e controllo dei titoli di viaggio, ai quali si aggiunge un canone funzionale annuale per gli aggiornamenti dei servizi/programmi di esercizio/tariffari e di gestione che dovessero rendersi necessari per la durata dell'Accordo stimato complessivamente in euro 30.000,00 all'anno, come da mail prot. RA/228750 del 4/6/2024 di Trenitalia e mail prot. RA/228824 del 4/6/2024 di TUA;

DATO ATTO che agli oneri derivanti dal Contratto, di cui al precedente punto, si provvederà, previa apposita rendicontazione delle spese sostenute, come di seguito indicato:

per quanto concerne il costo *una tantum* per l'ampliamento del sistema di vendita integrata da parte di Trenitalia nonché per l'adeguamento degli strumenti tecnologici di validazione e controllo dei titoli di viaggio da parte di TUA, attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al capitolo di spesa 501.13, piano dei conti 1.03.02.15.000, denominato "*Contributi per integrazione tariffaria Ferro-gomma – DGR 35/2021*", impegnate allo scopo con Determinazione Dirigenziale n. DPE005/180 del 30.11.2023 e reimputate sulla corrente annualità 2024;

per quanto concerne il canone funzionale annuale per gli aggiornamenti dei servizi/programmi di esercizio/tariffari e di gestione, attraverso l'utilizzo delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa 181510.2/3/4, nell'ambito della Missione 10, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

VISTA la L.R. 26 gennaio 2024 n. 5 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare lo schema di Contratto da stipularsi tra TUA S.p.a., Trenitalia S.p.a. e Regione Abruzzo, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico ex art. 24 della L.R. 77/1999 e del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Infrastrutture Trasporti in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso ai sensi dell'art. 23 della L.R. 77/1999;

Su proposta dell'Assessore regionale ai Trasporti Pubblici Locali, Mobilità, Infrastrutture, Lavori Pubblici e Difesa del suolo;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- **di approvare** lo schema di Contratto da stipularsi tra TUA S.p.a., Trenitalia S.p.a. e Regione Abruzzo, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, per la realizzazione del Sistema Unico di Vendita (SUV) del titolo di viaggio di corsa semplice per il trasporto ferroviario di interesse locale e regionale;
- **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti alla sottoscrizione del Contratto di cui al precedente punto e ad apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di stipula;
- **di dare atto** che agli oneri derivanti dalla stipula del Contratto, si provvederà, previa apposita rendicontazione delle spese sostenute, come di seguito indicato:

per quanto concerne il costo *una tantum* per l'ampliamento del sistema di vendita integrata da parte di Trenitalia nonché per l'adeguamento degli strumenti tecnologici di validazione e controllo dei titoli di viaggio da parte di TUA, attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al capitolo di spesa 501.13, piano dei conti 1.03.02.15.000, denominato "*Contributi per integrazione tariffaria Ferro-gomma – DGR 35/2021*", impegnate allo scopo con Determinazione Dirigenziale n. DPE005/180 del 30.11.2023 e reimputate sulla corrente annualità 2024;

per quanto concerne il canone funzionale annuale per gli aggiornamenti dei servizi/programmi di esercizio/tariffari e di gestione, attraverso l'utilizzo delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa 181510.2/3/4, nell'ambito della Missione 10, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale;

- **di demandare** al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti l'adozione dei successivi consequenziali adempimenti legati all'attuazione del Contratto;
- **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- **di pubblicare** il presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione.

**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
DPE005 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
DPE005003 Ufficio Mobilità Pubblica Ferroviaria**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Evelina D'Avolio
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPE005003 Ufficio Mobilità Pubblica Ferroviaria
Evelina D'Avolio
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPE005 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
Alessandro Mucci
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
Emidio Primavera
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A02 Trasporti pubblici locali; Mobilità; Lavori pubblici; Difesa del suolo; Infrastrutture.
Umberto D'Annunziis
(Firmato digitalmente)

RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Schema di Contratto SUV_ Abruzzo_ALLEGATO.pdf

Impronta A43C77BDA4A0D2316EFFE04501E86A27ADDE770DD25236FB4BAC9B22BB849EBF

RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
DPE005 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
DPE005003 Ufficio Mobilità Pubblica Ferroviaria**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 09/09/2024 17:00:45

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA GRIMALDI
SEGRETARIO

Data: 09/09/2024 17:18:38

Nr. di serie certificato: 2022499533962917797

Allegati per Deliberazione n. 543 del 09.09.2024

Schema di contratto (SUV)

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-10-14/schemadicontrattosuv-abruzzo-all>

Hash: 9a5ebb75505c7c39948686757cdb3d5c

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020001 UFFICIO PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA**

DGR n. 578 del 18/09/2024

OGGETTO: DGR N 249 DEL 13 05 2022 RECANTE "DCA N 64/2013 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 13 MARZO 2013 REP ATTI N 66/CSR RECANTE - INDIRIZZI PER I PERCORSI REGIONALI O INTERREGIONALI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE" – AGGIORNAMENTO RETE REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE MEC

Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	18/09/2024	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	ASSENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020001 UFFICIO PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA

OGGETTO: DGR N 249 DEL 13 05 2022 RECANTE "DCA N 64/2013 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE RECEPIMENTO DELL' ACCORDO STATO-REGIONI DEL 13 MARZO 2013 REP ATTI N 66/CSR RECANTE - INDIRIZZI PER I PERCORSI REGIONALI O INTERREGIONALI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE" – AGGIORNAMENTO RETE REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE MEC

VISTO l'Accordo Stato/Regioni Rep. Atti n. 66/CSR del 13 marzo 2013 che individua, tra le malattie rare, le malattie emorragiche congenite ed i Presidi per la diagnosi e cura delle stesse, individuati ed accreditati ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 18 maggio 2001, n. 279, e che istituisce la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;

CONSIDERATO che con Decreto del Commissario "ad acta" n. 64 del 5 settembre 2013, la Regione Abruzzo ha recepito l'Accordo Stato -Regioni Rep. Atti n. 66 del 13 marzo 2013, recante "*Indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC)*", ed ha rinviato a successivi provvedimenti la definizione del modello organizzativo, i nodi della rete ed i requisiti specifici per i Presidi che ne fanno parte;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 140/CSR del 16 ottobre 2014) sul documento "Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR)";

ATTESO che, con DGR n. 88 del 22 dicembre 2017, la Regione Abruzzo ha definito la Rete Regionale per le Malattie Rare, fissando i requisiti necessari per l'inserimento del Presidio per la diagnosi e cura all'interno della Rete regionale;

RICHIAMATO il DPCM 12.1.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ed in particolare l'art. 52 e relativo allegato 7, riguardanti le malattie rare;

DATO ATTO che con DGR n. 249 del 13.05.2024 la Regione Abruzzo ha recepito e approvato il documento tecnico "*Istituzione, organizzazione e funzioni assistenziali della Rete Regionale per il trattamento delle Malattie Emorragiche Congenite (Rete MEC)*", trasmesso dall'Agenzia Sanitaria Regionale ed elaborato in

collaborazione con il Centro Regionale Sangue;

EVIDENZIATO che il sopracitato provvedimento, istitutivo della Rete MEC

- definisce l'organizzazione e le funzioni assistenziali, secondo il modello di tipo Hub e Spoke, che garantisce la presa in carico, in tutte le fasi della malattia (diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione, follow-up);

- individua i nodi della Rete che sono distinti in Presidi MEC accreditati con funzioni Hub e Presidi MEC accreditati con funzioni Spoke, Centri operativi decentrati di assistenza, unità operative funzionalmente collegate;

RICHIAMATA la DGR n. 249/2022 nella parte in cui espressamente reca:

di precisare che, ai sensi del documento di cui al precedente punto 1), l'Agenzia Sanitaria Regionale procederà a:

- *Monitorare i requisiti previsti dalla DGR 691/2021 relativa all'aggiornamento della rete regionale delle malattie rare, ai fini dell'individuazione dei Presidi MEC accreditati;*
- *Monitorare i requisiti e le attività aggiuntive previste dall'Accordo Stato-regioni n. 66/2013 e verificare la casistica trattata, ai fini dell'attribuzione delle funzioni di Hub*

di precisare che la rete regionale MEC, siccome approvata con il presente provvedimento, sarà soggetta a periodica valutazione e conseguente eventuale aggiornamento, ad esito delle attività di monitoraggio effettuate dall'Agenzia Sanitaria Regionale per la verifica dei requisiti previsti;

RILEVATO che il Programma Operativo, approvato con DGR 14 del 17.01.2023, ha individuato l'Obiettivo 1 – *Monitoraggio della Rete MEC* e relative Azioni, in base al quale la Regione Abruzzo, definita la Rete Regionale per il trattamento delle Malattie Emorragiche Congenite (Rete MEC), intende monitorare i Presidi Hub e Spoke, secondo i requisiti specifici delle reti di malattia rare e secondo i criteri richiamati dalla DGR 249/2022, così come stabiliti dall'Intesa Stato-Regioni n. 66/2013;

PRESO ATTO dell'aggiornamento dell'articolazione della Rete MEC, come stabilito nel documento dell'ASR Abruzzo, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, giusta nota ASR prot n. 435 del 20.5.2024 acquisita al protocollo regionale n. RA 0206660/24 del 21.05.2024, in adempimento del sopradetto Obiettivo 1 e relativa Azione 2;

PRECISATO che dall'istruttoria condotta dall'ASR Abruzzo emerge il parere dei Componenti del Comitato tecnico-scientifico al mantenimento del modello Hub e Spoke, con conferma del ruolo di

- Centro MEC, con funzioni di Hub, al Centro emofilia e malattie rare del sangue presso l'unità operativa di Ematologia del P.O. di Pescara

- Centro MEC, con funzioni di Spoke, all'unità operativa Servizio trasfusionale aziendale del P.O. di Chieti

-Centro operativo decentrato di assistenza all'unità operativa di Medicina Interna del P.O. di Teramo che garantire la presa in carico dei pazienti con malattia rara RDG020 nell'ambito della Rete regionale malattie rare

con esclusione dell'unità operativa di Ematologia del P.O. di L'Aquila dalla Rete MEC, a causa della dichiarata impossibilità all'esercizio della funzione di Centro operativo decentrato di assistenza;

PRECISATO altresì che per il Centro operativo del P.O. di Teramo *“la non completa rispondenza ai requisiti organizzativi e clinico-assistenziali specifici della Rete MEC”* - ovvero elaborazione di protocolli che definiscono criteri da applicare per la ricerca, titolazione e l'eventuale follow-up dell'inibitore contro i fattori della coagulazione, adozione di protocolli in collaborazione con le reti di genetica, counseling genetico di primo livello ai pazienti ed alle famiglie, pianificazione ed organizzazione dei controlli, ricerca di inibitori e studio di fattibilità piastrinica -, *“di fatto non invalida la sussistenza dei requisiti previsti da DGR n. 691/2021 già verificati”*, salvo la successiva verifica sull'acquisizione di tutti i requisiti organizzativi e clinico-assistenziali necessari per i Centri MEC della rete Hub e Spoke, da condursi entro un anno;

RITENUTO, pertanto, di dover aggiornare l'articolazione della Rete MEC come di seguito:

- Centro MEC con funzioni di Hub: Centro emofilia e malattie rare del sangue del P.O. di Pescara
- Centro MEC con funzioni di Spoke: Servizio trasfusionale aziendale del P.O. di Chieti
- Centro operativo decentrato di assistenza con funzioni aggiuntive, quali la presa in carico globale del paziente e possibilità di redigere certificato di esenzione: U.O. Medicina Interna del P.O. di Teramo;

RITENUTA altresì l'esclusione dell'unità operativa di Ematologia del P.O. di L'Aquila dalla Rete MEC, a causa della dichiarata impossibilità all'esercizio della funzione di Centro operativo decentrato di assistenza;

DATO ATTO che la presente deliberazione è corredata dall'allegato G- attestazione di entrata e di spesa alla proposta di deliberazione regionale, non parte integrante;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Programmazione socio sanitaria, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

RILEVATA l'assenza di dati da omettere o minimizzare, procedere ad integrale pubblicazione;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 e ss.mm.ii. riguardante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*;

A voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.di prendere atto dell'aggiornamento dell'articolazione della Rete MEC, come definito nel documento dell'ASR Abruzzo, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, giusta nota ASR prot n. 435 del 20.5.2024 acquisita al protocollo regionale n. RA 0206660/24 del 21.05.2024, in adempimento delle disposizioni di cui alla DGR n. 249/2022 e del Programma Operativo approvato con DGR 14 del

17.01.2023 Obiettivo 1 – *Monitoraggio della Rete MEC e relative Azioni;*

2.di confermare che, secondo gli esiti dell'istruttoria condotta dall'ASR Abruzzo, con l'apporto delle valutazioni dei Componenti del Comitato tecnico scientifico regionale della Rete MEC, la Rete MEC viene aggiornata come di seguito:

-Centro MEC con funzioni di Hub: Centro emofilia e malattie rare del sangue del P.O. di Pescara.

-Centro MEC con funzioni di Spoke: Servizio trasfusionale aziendale del P.O. di Chieti.

-Centro operativo decentrato di assistenza con funzioni aggiuntive, quali la presa in carico globale del paziente e possibilità di redigere certificato di esenzione: U.O. Medicina Interna del P.O. di Teramo

3.di precisare che per il Centro operativo del P.O. di Teramo *“la non completa rispondenza ai requisiti organizzativi e clinico-assistenziali specifici della Rete MEC”* - ovvero elaborazione di protocolli che definiscono criteri da applicare per la ricerca, titolazione e l'eventuale follow-up dell'inibitore contro i fattori della coagulazione, adozione di protocolli in collaborazione con le reti di genetica, counseling genetico di primo livello ai pazienti ed alle famiglie, pianificazione ed organizzazione dei controlli, ricerca di inibitori e studio di fattibilità piastrinica -, *“di fatto non invalida la sussistenza dei requisiti previsti da DGR n. 691/2021 già verificati”*, salvo la successiva verifica sull'acquisizione di tutti i requisiti organizzativi e clinico-assistenziali necessari per i Centri MEC della rete Hub e Spoke, da condursi entro un anno;

4.di confermare l'esclusione dell'unità operativa di Ematologia del P.O. di L'Aquila dalla Rete MEC, a causa della dichiarata impossibilità all'esercizio della funzione di Centro operativo decentrato di assistenza;

5.di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Servizio proponente ed il Direttore regionale del Dipartimento Sanità attestano che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

6.di trasmettere ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, ai fini del monitoraggio del Piano di Rientro e dei Livelli Essenziali di Assistenza.

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020001 UFFICIO PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
Barbara Morganti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: ASR AGGIORNAMENTO RETE MEC - NOTA TRASMISSIONE - PROGRAMMA OPERATIVO AZ 2 OB 1 - PROT RA0206660 21_0.pdf

Impronta D48E2A04F6AC5D2297CD2AFBDCB9270494E599D638B8FC87722D718A2DD414E1

Nome allegato: ASR AGGIORNAMENTO RETE MEC ALLEGATO A NOTA TRASMISSIONE - PROT RA0206660 21_05_2024.pdf

Impronta 4824CB8BCC52EC11731E538C8223BE982B4909262678F27BFF72E339061EEC79

RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020001 UFFICIO PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 18/09/2024 17:39:07

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA GRIMALDI
SEGRETARIO

Data: 18/09/2024 17:59:06

Nr. di serie certificato: 2022499533962917797

Allegati per Deliberazione n. 578 del 18.09.2024

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 435 del 20.05.2024

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-10-14/asraggiornamentoretemec-notatra>

Hash: 9b7bd0be41e5a004685c0d48cd9f44a0

ASR - Aggiornamento Rete Malattie Emorragiche Congenite

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-10-14/asraggiornamentoretemecallegato>

Hash: b1d8fb3809e57db931f067191f0e3790



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 062

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 062. E-Distribuzione S.p.A. AUT_49767516. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio per l'opera elettrica denominata "Nuova cabina primaria CP LORETO" nel Comune di Loreto Aprutino e relative opere accessorie con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi della L.R. 83/88, del D.M. 20/10/2022, del D.L. 13/2023 e D.L. 181/2023. PNRR M2C2 Inv. 2.1 CUP F18B22001860006

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: Comune di Loreto Aprutino (PE)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio per l'opera elettrica denominata NUOVA CABINA PRIMARIA ELETTRICA DENOMINATA "CP LORETO" di tensione di esercizio 220/20 kV, da ubicarsi nel Comune di Loreto Aprutino, Provincia (PE), e relative opere accessorie e raccordi AT e MT – AUT_49767516 – PNRR CUP F18B22001860006.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "*a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...*";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di



elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. n. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (anche linee guida);

VISTO il D.L. 181/2023, convertito con modificazione in Legge 11/2024, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell’opera denominata “Nuova cabina primaria elettrica denominata CP LORETO”:

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
- avente ad oggetto: “Costruzione ed esercizio per l’opera elettrica denominata NUOVA CABINA PRIMARIA ELETTRICA DENOMINATA “CP LORETO” di tensione di esercizio 220/20 kV, da ubicarsi nel Comune di Loreto Aprutino, Provincia (PE), e relative opere accessorie e raccordi AT e MT – AUT_49767516 – PNRR CUP F18B22001860006”;
- trasmessa con note E-DIS-20/12/2023-1390046 e 1390045, acquisite agli atti con prot. nr. 0514672/23 e 0514551/23 del 21/12/2023;
- integrata con la documentazione trasmessa con note E-DIS-19/02/2024-0195669, 0195667, 0195666 e 0195665, acquisite al protocollo regionale RA nr. 068739/24, 068717/24, 068655/24 e 068729/24 del 20/02/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0021449/24 del 18/01/2024;
- perfezionata con nota di E-Distribuzione del 05/03/2024, acquisita al protocollo regionale RA nr. 0097888/24 del 05/03/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della richiesta di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità sulle aree interessate dall’intervento;



PRESO ATTO che l'intervento in oggetto è inserito nel bando Ministeriale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed E-distribuzione S.p.A., in qualità di concessionario pubblico della distribuzione elettrica nazionale, è aggiudicatario del relativo finanziamento;

CONSIDERATO, altresì, che le opere oggetto dell'intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATI i seguenti punti del par. 2 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022, relativi all'autorizzazione unica:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il par. 6 del D.M. 20/10/2022 relativo alle misure di semplificazione:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 9 del D.L. 181/2023 rubricato "Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica":



- comma 5): Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9;
- comma 7): Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione precedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:
 - a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
 - b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione precedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi;
- comma 8): L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. ...;
- comma 9-quater): ... Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 e art. 9, comma 7 del D.L. 181/2023 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. n. 0100097/24 del 06/03/2024;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il 24/7/2024 si è tenuta la riunione telematica prevista dall'art. 9, comma 7, lettera b) del D.L. 181/2023;



- i contenuti della riunione telematica, le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- i lavori della conferenza dei servizi si sono conclusi con esito non favorevole, come rappresentato nel verbale conclusivo trasmesso ai soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0316997/24 del 01/08/2024, per le motivazioni ivi riportate e qui di seguito nuovamente riportati:
 - 1) il parere dell’Ente Nazionale Aviazione Civile, Direzione Territoriale Regioni Centro, prot. ENAC-ACX-24/04/2024-0058829-P costituisce atto di dissenso non superabile per la mancanza di una determinazione da parte di ENAC o della alternativa asseverazione da parte del proponente, in quanto le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono soggette a silenzio-assenso poiché le determinazioni sono il risultato di procedimenti complessi che riguardano la pubblica incolumità per i quali la normativa comunitaria prevede l’obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati;
 - 2) con la documentazione disponibile in atti non si possono considerare concluse le procedure previste dal D.P.R. 327/2001, artt. 11, 16 e 52-quater per l’accertamento della conformità urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. Da ciò deriva, in base a quanto previsto dal punto 2.10 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022 (“qualora necessario, l’autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 52-quater del decreto del Presidente della repubblica n. 327 del 2001”) che è impedita la costituzione dell’autorizzazione unica come “variante di per sé” allo strumento urbanistico e, di conseguenza, viene a mancare la condizione sufficiente a superare i dissensi espressi dal Comune di Loreto Aprutino e della Provincia di Pescara;
- la trasmissione del verbale conclusivo vale quale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, secondo le previsioni dell’art. 10-bis della L. 241/90, secondo cui entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del verbale, il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti;

PRESO ATTO che, entro il termine stabilito dall’art. 10-bis della L. 241/90, il proponente:

- con nota E-DIS-09/08/2024-0887289 del 9/8/2024 (prot. RA n. 0327765/24 del 12/08/2024) ha trasmesso le osservazioni ai fini del superamento dei motivi ostativi di cui ai punti 1 e 2 del verbale conclusivo e la documentazione volta dimostrare l’adempimento delle procedure previste dal DPR 327/2001, artt. 11, 16 e 52-quater per l’accertamento della conformità urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- con nota E-DIS-12/08/2024-0894532 del 12/8/2024 (prot. RA n. 0328497/24 del 12/08/2024), ha trasmesso il parere favorevole dell’ENAC del 9/8/2024 n. PROT-09/08/2024-0119291-P, indirizzato anche all’autorità competente e agli atti con prot. n. 0327795/24 del 12/8/2024;

CONSIDERATO che:

- a seguito delle osservazioni presentate dal proponente il giorno 09/08/2024 e alla trasmissione da parte del proponente del parere ENAC il giorno 12/08/2024, si è tenuta una riunione telematica il giorno 09/09/2024, convocata con nota prot. RA 0344632/24 del 3/9/2024;
- i contenuti della riunione telematica del 9/9/2024, comprensivi delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti, Comune di Loreto Aprutino e ASL di Pescara, sono riportate all’interno del verbale della riunione;



- il verbale della riunione telematica del 9/9/2024 è stato trasmesso alle amministrazioni che hanno partecipato alla riunione con nota prot. n. 0358950/24 del 13/09/2024;

RICHIAMATI i seguenti punti delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022:

- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del D.P.R. n. 327 del 2001;

RICHIAMATO il D.L. 181/2023, art. 9, comma 9-quater: il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che il parere favorevole ENAC del 9/8/2024 n. PROT-09/08/2024-0119291-P ENAC, trasmesso dal proponente entro i termini previsti dall'art. 10-bis della L. 241/90 e trasmesso dallo stesso Ente all'autorità competente determina il venir meno del motivo ostativo per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui al punto 1 del verbale conclusivo prot. n. 0316997/24 del 01/08/2024, in quanto il silenzio dell'ENAC costituiva un inadempimento dello stesso Ente che impediva la conclusione con esito positivo del procedimento;

CONSIDERATO che:

- le osservazioni e i documenti trasmessi dal proponente evidenziano che sono stati effettuati i necessari passaggi procedurali riferiti alle previsioni del D.P.R. 327/2001 artt. 11, 16 e 52-quater per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità e che detti passaggi sono richiamati nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi,
- ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001, dai medesimi documenti si evidenzia che decorsi i termini per presentare osservazioni, non risultano pervenute osservazioni contrarie all'intervento dagli intestatari catastali interessati,
- nell'ambito del procedimento unico sono quindi state espletate le procedure sopra richiamate per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001, e che pertanto si determina il venir meno del motivo ostativo per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui al punto 2 del verbale conclusivo prot. n. 0316997/24 del 01/08/2024;

RITENUTO che ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.M. 20/10/2022 il permesso di costruire si deve intendere acquisito con assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90;

PRESO ATTO che dopo la trasmissione del verbale conclusivo della conferenza dei servizi sono pervenute le seguenti ulteriori comunicazioni:



- ANAS Struttura Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. RA CDG. ST AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0770455 del 10/09/2024, agli atti con prot. RA 0353798/24 del 10/09/2024, comunicazione di non aver preso parte alle riunioni in quanto non coinvolta in merito;
- Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, con nota prot. 10649 del 18/09/2024, agli atti prot. n. 0364393/24 del 18/09/2024, che non introduce elementi di rilievo nel procedimento, in quanto dichiarativa della inesistenza di elementi ostativi;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, avendo provveduto a richiedere la pubblicazione dell'avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino speciale n. 219/2023 del 22/12/2023, e istanza all'albo pretorio del Comune di Loreto Aprutino prot. E-DIS-05/02/2024-0134244;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14-bis, c. 4 L. 241/90 e s.m.i. la mancata comunicazione della determinazione entro i termini indicati, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal c. 3 del medesimo articolo, equivalgono ad assenso senza condizioni e che gli ambiti che richiedono l'adozione di provvedimenti espressi di cui alle disposizioni del diritto dell'Unione Europea non riguardano il caso di specie;

CONSIDERATO che l'art. 2, c. 8-bis della L. 241/90 stabilisce che “le determinazioni relative ai provvedimenti, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c) [...] sono inefficaci”;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 e dell'art. 9 del D.L. 181/2023;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” e dell'art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:



Art. 1

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, Roma, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata “proponente”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 e art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per:

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO PER L'OPERA ELETTRICA DENOMINATA NUOVA CABINA PRIMARIA ELETTRICA DENOMINATA “CP LORETO” DI TENSIONE DI ESERCIZIO 220/20 kV, DA UBICARSI NEL COMUNE DI LORETO APRUTINO, PROVINCIA (PE), E RELATIVE OPERE ACCESSORIE E RACCORDI AT E MT – AUT_49767516 – PNRR CUP F18B22001860006

Art. 2

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 e dell'art. 9, comma 9-quater) del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa Regione.

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti e le opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge 41/2023 (intervento finanziato con le risorse del PNRR), la durata massima della pubblica utilità è ridotta della metà, salvo proroga per motivate ragioni (art. 13, comma 5, D.P.R. 327/2001).

Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti, e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- SNAM Distretto Sud Orientale Centro di Vasto, prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM79171/Prot. n° 67 del 12/03/2024 (all. 01);
- ASL di Pescara – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, prot. 0028590/24 del 19/03/2024 (all. 02);
- Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile di Pescara, prot. n. 0143909/24 del 5/4/2024 (all. 03);
- Comando Vigili del Fuoco di Pescara – Ufficio Prevenzione Incendi, prot. dipvvf.COM-TE.REGISTRO UFFICIALE.U.0005691 del 17-04.2024 (all. 04);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare i necessari rilevamenti di servizi e condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione delle opere autorizzate il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:



- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Loreto Aprutino;
- ARTA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del D.M. 20/10/2022 e della D.G.R. 411/2023.



La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

DETERMINA n. DPE017/158 DEL 27/09/2024**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI – DPE017****UFFICIO DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI****OGGETTO:** Utenza CH/D/11548**CAR WASH IL DELFINO s.n.c di Margherita Elena Impicciatore & C.**

Domanda di derivazione d'acqua per un prelievo mediante pozzo ad uso lavaggio sito in Loc. Tramozzini nel Comune di Perano (CH) - foglio 1 part. 4025. Portata massima 1 l/s, portata media 0,96 l/s, consumo annuo atteso 500 mc.

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA AD USO AUTOLAVAGGIO ai sensi dell'art. 22, DPGR n. 2/2023.

IL SERVIZIO PROCEDENTE

[omissis]

DETERMINA**Art 1. Autorizzazione**

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si concede alla Ditta **CAR WASH IL DELFINO s.n.c di Margherita Elena Impicciatore & C.**

con sede Loc. Tramozzini nel Comune di Perano (CH) P.IVA 02144460694, di derivare acqua dal corpo idrico sotterraneo, in territorio del Comune di Perano (CH), località Tramozzini – Perano (CH).

POZZO 1

- Portata media: 0,96 l/s.
- Portata massima: 1 l/s.
- Volume annuo complessivo: 500 mc/anno.
- Portata concessa in via precaria: 0,192 l/s (moduli 0,00192)

Art 2. Durata

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del rilascio della Concessione. La scadenza della concessione di cui al presente Atto viene quindi fissata al 31/01/2037 subordinatamente all'osservanza delle condizioni impartite dalle Autorità competenti e di quelle contenute nello schema di Disciplinare che si approva.

[omissis]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**(Ing. Vittorio Di Biase)****(firmato digitalmente)**



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
DPE014 - SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO
- UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI -

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI
COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO
AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Pratica ID- 643 – TEC _____
Ditta richiedente: MARCONI MARCO

IL DIRIGENTE:

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, “Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”;

VISTO il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 “Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.”;

VISTA la richiesta di concessione di pertinenza idraulica ubicata in sponda DESTRA del Fiume TORDINO in agro del Comune di TERAMO (TE), per una superficie di 450 mq a fronte della p.lla 172 foglio n. 75 ad uso AGRICOLO presentata dalla ditta MARCONI MARCO acquisita al protocollo di questo Servizio al RA 369592 del 23/09/2024;

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale concedere l'area demaniale, di pertinenza idraulica in sponda sponda DESTRA del Fiume TORDINO in agro del Comune di TERAMO (TE), per una superficie di 450 mq a fronte della p.lla 172 foglio n. 75 ad uso AGRICOLO presentata dalla ditta MARCONI MARCO, per un periodo di anni 6 (sei) con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo, sito in Via Cerulli Irelli 15/17, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione Abruzzo;
2. Per informazioni è possibile contattare Mariano Di Giammarco, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo, al numero telefonico 0861/021374;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per il rinnovo della concessione sopra citata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: dpe014@pec.regione.abruzzo.it, ovvero, di



GIUNTA REGIONALE**DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI****DPE014 - SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO****- UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI -**

servizio di posta raccomandata A/R alla Regione Abruzzo Servizio Genio Civile Regionale di Teramo, Via Cerulli Irelli 15/17 – 65100 Teramo, entro la data di scadenza perentoria fissata sull'avviso pubblicato sul sito web della Regione, la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Luca Iagnemma

(Firmato digitalmente)

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
DPE014 - SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO
- UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI -

Domanda per il rilascio di concessione di acqua pubblica mediante un pozzo ad uso civile ed industriale nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE). Società D'Auria Printing Spa

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

(Decreto n.2/Reg./2023 recante "Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica", art. 14 c. 1)

In data 21/05/2024, prot. RA/207306, la Società D'Auria Printing con sede legale nel Comune di Ascoli Piceno (AP), Via dell'Aspo n. 1, ha presentato domanda intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad uso civile ed industriale da un pozzo individuato catastalmente al foglio n. 2, particella n. 179 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), con le seguenti caratteristiche:

Uso civile: portata media annua 0.054 l/s, massima 2,8 l/s e per un volume di prelievo annuo di 1.740 mc/anno.

Uso Industriale: portata media annua 0.030 l/s, massima 2,8 l/s e per un volume di prelievo annuo di 960 mc/anno.

Coordinate Pozzo: UTM WGS84: Coordinata X 4285063 Coordinata Y 1371877.

Ai sensi del Regolamento n.2/Reg. del 17.08.2023, art. 4, l'Autorità concedente è Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC017 - PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it; il Servizio procedente è il Servizio del Genio Civile di Teramo DPE014 - PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it.

Il presente Avviso sarà pubblicato per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi sull'Albo Pretorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE).

Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso il Servizio Genio Civile di Teramo, Via Cerulli Irelli 17-21, 64100 Teramo. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio, il progetto è reso consultabile da qualunque lo richieda al Servizio procedente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle 13:00, ovvero consultabile telematicamente previa richiesta PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it.

La visita locale d'istruttoria, di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse in forma scritta al Servizio Genio Civile di Teramo – DPE014, all'indirizzo PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio.

Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Luca Iagnemma
(Firmato digitalmente)

Servizio Genio Civile Teramo
Via Cerulli Irelli n. 17 - 64100 Teramo
dpe014@pec.regione.abruzzo.it



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017

Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

Chieti, 20/09/2024

Protocollo: (vedi piè di pagina)

Pratica n° CH/C/545

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO
DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO
AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Ditta richiedente: (..omissis..)

IL DIRIGENTE:

VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, “Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”;
- la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003 n. 6006, “Gestione del Demanio idrico di cui all’art. 86 del Decreto Legislativo 112/1998, modalità di introito dei proventi derivanti dall’uso del Demanio idrico e destinazione d’uso su appositi capitoli di entrata”;
- la L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, “Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo”;
- la nota 2123 PA 5/10 in data 3 marzo 2010 della SE-AVVOCATURA REGIONALE, con la quale conferma l’affidamento di concessioni di beni demaniali con procedure di gara o di evidenza pubblica;
- il pronunciamento del Garante per la Concorrenza del Mercato in data 3 dicembre 2008;
- la Direttiva emanata dalla Regione con Delibera di Giunta n. 342 del 03.05.2010 artt. 1 e 2, riguardante indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi del comma 4 dell’art. 92 della L.R. n. 7/03;

- il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.";
- la domanda di richiesta nuova concessione dell'area demaniale di pertinenza idraulica sita in sponda destra del Fiume Sangro in agro del Comune di Atessa (CH), da adibire ad uso agricolo, a fronte delle part.lla n. 8, 9, 203 e 204 del foglio di mappa n. 6, della superficie complessiva di 13635 m², presentata dalla Ditta (..omissis..), acquisita al protocollo unico n.309686 del 27/07/2024;

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione l'area demaniale sita in sponda destra del Fiume Sangro in agro del Comune di Atessa (CH), della superficie di 13635 m² circa, individuata al foglio di mappa n. 6 a fronte delle part.lla n. 8, 9, 203 e 204, per un periodo di anni 6 (sei), al canone annuo di **€.277.01 (euro duecentosettantasette/01)**, con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione Regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Chieti, sito in Via Asinio Herio n. 75, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione Abruzzo;
2. Per informazioni è possibile contattare il Geom. Angelo Bevilacqua, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti al numero telefonico 0871075533;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per il rinnovo della concessione sopra citata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it, ovvero, di servizio di posta raccomandata a.r. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Chieti, Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti, entro la data di scadenza perentoria fissata sull'avviso pubblicato sul sito web della Regione, la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Arch. Stefano Satriani)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Vittorio Di Biase)

**GIUNTA REGIONALE****DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017***Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti*

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

Chieti, 30/09/2024

OGGETTO: Ditta: De Sanctis Costruzioni S.p.A.

T.U. 1775/33 e s.m.i. - D.lgs. 152/2006. - D.P.G.R. 2/2023. Domanda del 07/08/2024 per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale, mediante un pozzo ubicato in località “via stazione di Gamberale” nel comune di Gamberale (CH). Portata max 0.6 portata media 0.2 Fg. 21 Particella 58.

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER
DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 14, c. 1 del Decreto n.2/Reg./2023 recante “*Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica*” (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a) **Autorità concedente:** Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC 017. PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it;
- b) **oggetto del procedimento:** Domanda per il rilascio della concessione di derivazione di acqua acque pubbliche sotterranee ad uso industriale, mediante un pozzo ubicato in località “via stazione di Gamberale” nel comune di Gamberale (CH).
- c) **servizio procedente:** Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, Via Asinio Herio, 75, 66100 Chieti, PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it; Responsabile del procedimento: Arch. Stefano Suriani e-mail: stefano.suriani@regione.abruzzo.it;
- d) **dati identificativi del richiedente:** Ditta “De Sanctis Costruzioni S.p.A.” con sede legale in via Genova,23 Roma(RM) P.IVA 14963581005;
- e) **data di presentazione della domanda:** 07/08/2024, acquisita al protocollo n. RA/322805/24 del 07/08/2024;
- f) **portata massima e media di acqua richiesta:** la portata media annua è di 0,6 l/s, la massima è di 0,2 l/s volume massimo di derivazione 5.800 mc
- g) **luogo di presa:** Comune di Gamberale (CH);
- h) **quantità e luogo restituzione:** le acque non vengono restituite;
- i) **uso della risorsa idrica:** uso industriale (art. 6 Decreto n. 2/Reg./2023);
- j) **comuni rivieraschi** Non ricorrono;

**GIUNTA REGIONALE****DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017***Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti*

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

- k) **luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati** ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico: Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, Via Asinio Herio, 75, 66100 Chieti, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 ovvero consultabile telematicamente previa richiesta alla PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it;
- l) **termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali:** Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse in forma scritta al Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, all'indirizzo PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it, **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T;
- m) **giorno e luogo della visita locale di istruttoria:** La visita locale di istruttoria di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023;
- n) **data entro la quale deve concludersi il procedimento:** Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

L'Istruttore
D.ssa Sabrina Tieri

Il Responsabile dell'Ufficio
(Arch. Stefano Suriani)

Il Dirigente del Servizio Procedente
Ing. Vittorio Di Biase
(firmato digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017***Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti*

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

Chieti, 02/10/2024

OGGETTO: Ditta Mastrocola Filomena – Codice Univoco (da assegnare).

Istanza di autorizzazione alla ricerca di acque pubbliche e successiva concessione alla derivazione delle stesse tramite pozzo da realizzare sul terreno sito in Località Strada Madonna del Freddo nel Comune di Chieti (foglio n. 32 – particella n. 28). È previsto l'emungimento di 0,03 l/s medi e 0,2 l/s massimi, per una portata massima annua di mc. 1000, per uso Irriguo.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 14, c. 1 del Decreto n.2/Reg./2023 recante “Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica” (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a) **Autorità concedente:** Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC 017 - PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it;
- b) **Oggetto del procedimento:** Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante pozzo ubicato nel Comune di Chieti in Strada Madonna del Freddo;
- c) **Servizio procedente:** Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, Via Asinio Herio, 75, 66100 Chieti, PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it; Responsabile del Procedimento: Arch. Stefano Suriani - e-mail: stefano.suriani@regione.abruzzo.it;
- d) **Dati identificativi del richiedente:** DITTA MASTROCOLA FILOMENA;
- e) **Data di presentazione della domanda:** 23/09/2024 acquisita al prot. n. RA/374384 del 26/09/2024;
- f) **Portata massima e media di acqua richiesta:** max 0,20 l/s; med 0,03 l/s; volume 1000 mc/anno;
- g) **Luogo di presa:** Comune di Chieti - 42°21'33,18" N - 14°12'29,63" E;
- h) **Quantità e luogo dell'eventuale restituzione:** ////;



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017*Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti*

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

- i) **Uso della risorsa idrica:** IRRIGUO (art. 6 comma 1, lett. b - Reg. n.2/2023);
- j) **Luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati** ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico: Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, Via Asinio Herio, 75, 66100 Chieti, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 ovvero consultabile telematicamente previa richiesta alla PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it;
- k) **Termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali:** Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse, **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T. Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., comprese le domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del medesimo avviso. Le osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Genio Civile di Chieti DPE017, all'indirizzo PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it;
- l) **Giorno e luogo della visita locale di istruttoria:** La visita locale di istruttoria di cui all'Art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023;
- m) **Data entro la quale deve concludersi il procedimento:** Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

L'Istruttore
Geom. Giuseppe Di Rocco

Il Responsabile dell'Ufficio e del
Procedimento

Arch. Stefano Suriani

Il Dirigente del Servizio Procedente
Ing. Vittorio Di Biase
(firmato digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017**

Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

Chieti, 27/09/2024

OGGETTO: Codice CH/D/5570- Granito Forte S.p.A.

T.U. 11/12/1933 n. 1775. Domanda di concessione per derivazione di acqua superficiale dal fiume Trigno e sotterranea per il tramite di tre pozzi per l/s. 3,00, ad uso industriale, con opera di presa nel comune di Fresagrandinaria CH) in località Zona Industriale Fg. 20 P.IIa 272.

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER
DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 14, c. 1 del Decreto n.2/Reg./2023 recante “*Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica*” (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a) **Autorità concedente:** Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC 017. PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it;
- b) **oggetto del procedimento:** Domanda per il rilascio della concessione di derivazione di acqua superficiale dal fiume Trigno e sotterranea per il tramite di tre pozzi per l/s. 3,00, ad uso industriale, con opera di presa nel comune di Fresagrandinaria (CH)
- c) **servizio procedente:** Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, Via Asinio Herio, 75, 66100 Chieti, PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it; Responsabile del procedimento: Arch. Stefano Suriani e-mail: stefano.suriani@regione.abruzzo.it;
- d) **dati identificativi del richiedente:** Ditta “Granito Forte S.p.A.” con sede legale in Z.I. 7 Fresagrandinaria (CH) P.IVA 01559250699;
- e) **data di presentazione della domanda:** 20/05/2024, acquisita al prot. RA/0206599/24 del 21/05/2024;
- f) **portata massima e media di acqua richiesta:** la portata media annua è di 0,3 l/s, la massima è di 1,00 l/s volume massimo di derivazione 9.504 mc;
- g) **luogo di presa:** Comune di Fresagrandinaria (CH);
- h) **quantità e luogo restituzione:** le acque non vengono restituite;
- i) **uso della risorsa idrica:** uso industriale (art. 6 Decreto n. 2/Reg./2023);
- j) **comuni rivieraschi** Non ricorrono;



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017***Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti*

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612


C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

- k) **luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati** ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico: Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, Via Asinio Herio, 75, 66100 Chieti, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 ovvero consultabile telematicamente previa richiesta alla PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it;
- l) **termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali:** Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse in forma scritta al Servizio Genio Civile di Chieti – DPE017, all'indirizzo PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it, **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T;
- m) **giorno e luogo della visita locale di istruttoria:** La visita locale di istruttoria di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023;
- n) **data entro la quale deve concludersi il procedimento:** Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

L'Istruttore
D.ssa Sabrina Tieri

Il Responsabile dell'Ufficio
(Arch. Stefano Surjani)

Il Dirigente del Servizio Procedente
Ing. Vittorio Di Biase
(firmato digitalmente)



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere




Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Decreto congiunto del 04/10/2024, n. 3

Misure straordinarie per l'attività istruttoria delle pratiche di richiesta di contributo per la ricostruzione privata, oggetto di rinuncia al contributo da parte dei beneficiari per usufruire dei benefici di cui al comma 4-ter dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, così come modificato dal D.L. n. 104/2020 e dalla L. n. 178/2020, e non effettivamente richiesti prima della pubblicazione del D.L. n. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 67/2024.

I TITOLARI DEGLI UFFICI SPECIALI

- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;
- Visto** il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare l'art. 3, comma 1, lettere a) ed e) che prevedono la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
- Visto** il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, in particolare l'art. 3-ter, comma 1, che ha interpretato l'art. 3, lettere a) ed e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata.
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, che ha prorogato sino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 con il quale il citato stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- Visto** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 67-bis, che, al comma 1, stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa il 31 agosto 2012 nonché l'art. 67-ter che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- Viste** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in quanto compatibili con le disposizioni recate dagli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del citato decreto-legge n. 83 del 2012;
- Visto** l'art. 67-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e, in particolare, il comma 9 che prevede l'adozione di uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013 Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;


Richiamati i seguenti decreti:

- il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 21 gennaio 2013, n. 1 recante la disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;
- il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 28 ottobre 2013, n. 3 recante l'aggiornamento della disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;
- il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 6 febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul BURAT n.22 del 21 febbraio 2014 recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi privati;
- il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 novembre 2016, n. 5, recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi negli edifici interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e 2017;

Richiamato

l'art. 119 del Decreto Rilancio (decreto – legge n. 34/2020), così come modificato dal decreto – legge n. 104/2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), ed in particolare:

- il comma 1-ter, ai sensi del quale, *“nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”*;
- il comma 4-quater, ai sensi del quale, *“nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

d'emergenza”, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

- il comma 4-ter, ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189/2016, e di cui al decreto-legge n. 39/2009, a condizione di rinunciare al contributo della ricostruzione. In tal caso, quindi, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione e si parla di “Superbonus rafforzato”;

Richiamato

il decreto – legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2021 che, in particolare al comma 1 dell'art. 17 prevede che all'art. 67-ter del decreto – legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. *Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto – legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a).*”;

Richiamato

il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 recante “*Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”;


Richiamato

il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto

in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del richiamato decreto-legge n. 39 del 2024 che ha previsto:

- l'inserimento all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 del seguente comma 3-ter.1: “3-ter. 1. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all' articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila


decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 . La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

- l’abrogazione del comma 3-*quater* dell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11;

Richiamata

l’Ordinanza n. 190 del 26 giugno 2024 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal titolo “*Riapertura dei termini di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023*”;

Considerato che il combinato disposto delle modifiche e integrazioni di cui al punto che precede ha eliminato la facoltà di usufruire del c.d. superbonus “rafforzato” (art. 119, comma 4-*ter*, decreto-legge n. 34/2020) in alternativa al contributo della ricostruzione mediante le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 e ha, altresì, inserito un tetto finanziario alle restanti opzioni (art. 119, commi 1-*ter* e 4-*quater*, decreto-legge n. 34/2020) in abbinamento al contributo sisma;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Considerato, altresì, che le novelle legislative *medio tempore* intervenute hanno determinato condizioni di oggettiva difficoltà nell'accesso agli incentivi fiscali e hanno altresì determinato condizioni di possibile esclusione da qualsiasi forma di contribuzione pubblica a favore di chi avesse già formalizzato la rinuncia al contributo sisma avvalendosi della facoltà di cui all'abrogato comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 e non avesse, nelle more dell'entrata in vigore del recente decreto-legge n. 39 del 2024, presentato la CILA o adottato la delibera assembleare, ovvero presentato l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, come previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39 del 2024;


Ritenuto necessario ed urgente disporre misure idonee a superare le criticità registrate al fine di garantire il diritto al contributo per gli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

DECRETANO

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Decreto trova applicazione per gli aventi diritto che, pur avendo presentato una pratica di richiesta di contributo nei termini dell'art. 17 del decreto – legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2021, hanno rinunciato al contributo della ricostruzione in favore delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119, comma 4-*ter*, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, ma non hanno effettivamente usufruito dell'agevolazione fiscale alla data di pubblicazione del decreto – legge 29 marzo 2024, n. 39 e senza che siano stati eseguiti lavori.
2. In considerazione della nuova disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in materia di sismabonus ed ecobonus introdotta dal decreto – legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, i termini per l'esercizio della facoltà di revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo in favore delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119, comma 4-*ter*, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, sono fissati al 31 dicembre 2024.
3. I soggetti legittimati, che rientrano nella fattispecie del presente Decreto, possono, contestualmente alla trasmissione della revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo, integrare la pratica di richiesta di contributo già presentata mediante la presentazione di una specifica variante.
4. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica – B.U.R.A.T., da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del Decreto sui siti istituzionali degli Uffici Speciali per la Ricostruzione.



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

5. Il presente Decreto viene trasmesso per opportuna conoscenza al Comune dell'Aquila ed ai Comuni del Cratere, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione. Viene altresì trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità trattandosi di atto normativo a rilevanza esterna ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Città dell'Aquila**

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

ESTRATTO DEL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO N. 1 del 26.09.2024

(ex art.23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.)

Per ogni effetto di legge si rende noto che la Provincia di Chieti con Decreto Definitivo di Esproprio N. 1 del 26.09.2024 registrato a Chieti (CH) il 03/10/2024 al n. 574 serie 3 ha pronunciato in proprio favore l'espropriazione di beni immobili ricadenti nel territorio del comune di Paglieta (CH), interessati dai lavori di "Manutenzione idraulica e riqualificazione del fiume Sangro nel tratto compreso fra i ponti Guastacconcio e Za Menga", così individuati nel Catasto Terreni del predetto Comune:

- Foglio di mappa n. 3 particelle nn.: 4240, 4242, 4238, 4236, 4232, 4234, 4230.
- Foglio di mappa n. 5 particelle nn.: 143, 144, 145, 146, 147.
- Foglio di mappa n. 4 particelle nn.: 330, 4343, 455, 4342, 256, 4060, 4061, 4074, 4059.
- Foglio di mappa n. 6 particelle nn.: 4177, 4173, 4168, 4171, 4170, 4175, 4179, 4181.

L'opposizione del terzo avente diritto è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto; decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma indicata nel decreto stesso, in visione presso l'Ufficio per le espropriazioni della Provincia di Chieti.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio,
Valorizzazione Immobiliare ed Espropri
Arch. Maria Rosaria GRECO



Provincia dell'Aquila

COMUNE DELL'AQUILA – PROVINCIA DELL'AQUILA

ACCORDO DI PROGRAMMA

*ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000,
degli artt. 8 bis, 8 ter e 30 ter della L.R. 12.4.1983, n. 18 e s.m.i.,
artt. 85 e 100 comma 2 della L.R. n. 58/2023.*

***Progetto definitivo in variante al P.R.G. del Comune dell'Aquila per la
ricostruzione della scuola d'infanzia e primaria di Pianola e per la
realizzazione della rotatoria di accesso al plesso scolastico in
corrispondenza dell'intersezione con la S.P. n. 120 "Mausonia"***

DECRETO N° 6 DEL 05/09/2024 DEL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- con Delibera Giunta n. 178 del 30.03.2020 il Comune dell'Aquila ha approvato il programma di ricollocazione e di assetto dell'edilizia scolastica, che prevede la "costruzione in altro sito a Pianola del nuovo plesso scolastico comprendente la Scuola Primaria di Bagno Grande e di Pianola, la Scuola d'infanzia di Pianola rispettivamente per complessivi 92 e 43 bambini";
- con Decreto n. 64 del 21.12.2020 del Commissario ex art. 7-ter D.L. n. 22/2010 è stato stabilito, a parziale modifica della precedente D.G.C. n. 178/2020, che "il sito per i lavori di ricostruzione della scuola d'infanzia e primaria di Pianola è individuato al Fg.6 Part.1187 Sez. Bagno";
- il Comune dell'Aquila, con Delibera di Giunta Comunale n. 646 del 28.12.2023, ha promosso un Accordo di Programma con la Provincia dell'Aquila nonché approvato il relativo schema ai sensi degli artt. 8 bis e ter della L.R. n. 18/1983, dell'art. 85 della L.R. n. 58/2023 e dell'art. 34 del D.L.vo n. 267/2000, per l'approvazione del "Progetto definitivo in variante al P.R.G. del Comune dell'Aquila per la ricostruzione della scuola d'infanzia e primaria di Pianola e per la realizzazione della rotatoria di accesso al plesso scolastico in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. n. 120 Mausonia" - CUP: C13H18000210001 e CUP: C11B21005770004;

**Provincia dell'Aquila**

- la proposta, che prevede l'esecuzione del nuovo plesso scolastico e la realizzazione della relativa rotatoria stradale di accesso in corrispondenza dell'intersezione con la Strada Provinciale n. 120 "Mausonia" di competenza dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, interessa un'area classificata dal vigente strumento urbanistico generale del Comune dell'Aquila parte in "Zona agricola normale", di cui all'art. 63 delle N.T.A. del P.R.G., parte in "Zona di Rispetto stradale", di cui all'art. 77 delle N.T.A. del P.R.G., e parte in "Zona destinate a viabilità", di cui all'art. 27 delle N.T.A. del P.R.G., con conseguente necessità di approvare il progetto delle opere attraverso un procedimento di variante urbanistica;
- i lavori della scuola sono interamente a carico del Comune mentre quelli volti alla realizzazione della "Rotatoria stradale" nell'intersezione con la S.P. n. 120 (Via Mausonia) e le strade comunali "Via Padre Sisto Centi" e "Via del Paradosso III", per un importo complessivo pari a € 437.000,00 complessivi di Iva e spese tecniche (Q.T.E.), saranno cofinanziati dal Comune dell'Aquila, per un importo pari a € 300.000,00 e dalla Provincia dell'Aquila, per un importo pari a € 137.000,00;
- previo accordo tra le parti è stata convocata dal Comune dell'Aquila, con nota prot. n. 52295 del 15/05/2024, per il giorno 28/05/2024 una specifica Conferenza di Servizi con la Provincia dell'Aquila, per la verifica della sussistenza dei presupposti per la sottoscrizione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

RILEVATO CHE:

- la vigente legislazione – art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 8 bis e 8 ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e ss.mm.ii. e art. 85 della L.R. 20.12.2023 n. 58 – favorisce la cooperazione fra Enti per il perseguimento di comuni intenti e finalità, pur distinguendo ruoli, compiti ed attribuzioni, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali;
- la proposta del *"Progetto definitivo in variante al P.R.G. del Comune dell'Aquila per la ricostruzione della scuola d'infanzia e primaria di Pianola e per la realizzazione della rotatoria di accesso al plesso scolastico in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. n. 120 Mausonia"* ha indubbi contenuti e finalità di spiccato interesse pubblico sia per il Comune dell'Aquila sia per la Provincia perché restituisce, dopo il sisma 2009, una adeguata offerta scolastica per le frazioni di Pianola e Bagno nonché dispone degli interventi per la sicurezza stradale sulla S.P. n. 120 "Mausonia";

PRESO ATTO CHE:

- all'esito positivo della Conferenza di Servizi, in data 28 maggio 2024, nella sede del Comune dell'Aquila in Palazzo Margherita, tra il Presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, e il Sindaco del Comune dell'Aquila, Pierluigi Biondi, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma in oggetto, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, degli artt. 8 bis e 8 ter della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii. e dell'art. 85 della L.R. n. 58/2023, il cui schema è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 47 del 28.5 2024;
- il Comune dell'Aquila con Deliberazione di Consiglio n. 79 del 27 giugno 2024 ha ratificato l'Accordo di Programma in discussione, con il quale è stato approvato il *"Progetto definitivo in variante al P.R.G. vigente per la ricostruzione della scuola d'infanzia e primaria di Pianola e per la realizzazione della rotatoria di accesso al plesso scolastico in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. n. 120 Mausonia"*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma 5 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 8 ter comma 4 della L.R. 18/1983;



Provincia dell'Aquila

- con nota prot. n. 82414 del 07.08.2024 il Comune dell'Aquila ha trasmesso la citata deliberazione n. 79/2024 di ratifica dell'Accordo di Programma;

DATO ATTO che in sede di sottoscrizione dell'accordo in data 28.5.2024, l'Art. 6 dello schema approvato con Decreto Presidenziale n. 47 del 28.5 2024 è stato integrato con la seguente specifica:

“Ad ogni effetto di legge, il Comune dell'Aquila assume il ruolo di autorità espropriante per gli effetti dell'Art. 6, comma 1 del DPR 327/2001, con delega dell'esercizio dei poteri espropriativi per i terreni interessati dalla realizzazione della “Rotatoria stradale” e delle opere connesse e pertinenziali.

A tal fine, gli estremi del presente accordo andranno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo a cura del Comune dell'Aquila.”

RITENUTO che il presente Decreto del Presidente della Provincia di approvazione dell'Accordo di Programma, come sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate in data 28.5.2024, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina la conseguente variazione degli strumenti urbanistici comunali, considerato che lo stesso è stato ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni;

DECRETA

di approvare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, degli artt. 8 bis e 8 ter della L.R. n. 18 del 12 aprile 1983 (ora art. 85 della L.R. n. 58 del 20.12.2023, nei rispettivi testi in vigore), l'Accordo di Programma avente ad oggetto “*Progetto definitivo in variante al P.R.G. del Comune dell'Aquila per la ricostruzione della scuola d'infanzia e primaria di Pianola e per la realizzazione della rotatoria di accesso al plesso scolastico in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. n. 120 Mausonia*”, sottoscritto dalle Amministrazioni interessate in data 28 maggio 2024 e ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'Aquila n. 79 del 27 giugno 2024.

L'Accordo di Programma di cui trattasi produce l'effetto di variazione del vigente P.R.G. del Comune dell'Aquila, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 3 aprile 1975 ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 6 luglio 1979 n. 162/33.

Il presente decreto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e la conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in conformità alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE

Avv. Angelo Caruso



COMUNE DI LANCIANO

Prov. di Chieti

Cap. 66034 P.za Plebiscito – Tel. 0872/7071 - Fax: 0872/712399

P.I. 00091240697 - www.comune.lanciano.chieti.it

OGGETTO: Messa in Sicurezza e Manutenzione Straordinaria Aree Pubbliche Anno 2022- Vigente PRG “Area per la Flessibilità dello Standard” –Art. 33 comma 4 N.T.A.

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA' UTILITA'

ORDINANZA DI SVINCOLO - ESTRATTO

ex Art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001

Per ogni effetto di Legge, si rende noto che con Ordinanza di Svincolo n° 22 del 01.10.2024 , è stato disposto in favore della Ditta n.6 E435G, lo svincolo del deposito amministrativo della somma di €.892,95 la Ragioneria Territoriale dello Stato Servizio Cassa DD.PP. di L’Aquila, per i lavori di “Messa in Sicurezza e Manutenzione Straordinaria Aree Pubbliche Anno 2022- Vigente PRG “Area per la Flessibilità dello Standard” – Art. 33 comma 4 N.T.A., a titolo di saldo dell’indennità definitiva di esproprio.

Il provvedimento va pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito Internet dell’Ente.

IL RESP. PROCEDIMENTO Arch. Alessandro SCIARRETTA

IL DIRIGENTE Arch. Luigina MISCHIATTI



CITTA' DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

Settore V – Opere Pubbliche e Manutenzione della Città

Piazza Diaz, 1 c.a.p. 65015 P.I.=00193460680 Tel.: 085/44811 - www.comune.montesilvano.pe.it

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI MONTESILVANO E L'ACA S.P.A. IN HOUSE PROVIDING.

Il Dirigente del settore V – Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Montesilvano, in virtù dell'art. 7 dell'Accordo di Programma relativo alla realizzazione della nuova condotta fognaria e impianto di sollevamento in Montesilvano alla via Puccini, in ottemperanza alle sentenze T.A.R. Abruzzo sez. Pescara nn. 47/2019 e 384/2022,

RENDE NOTO

che l'Ente con decreto sindacale n. 43 del 24/05/2024 ha provveduto ad approvare l'accordo di programma ex artt. 34 d.lgs. 18 agosto 2020 n. 267 e ss.mm.ii. e 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. ad oggetto "Realizzazione nuova condotta fognaria e impianto di sollevamento in Montesilvano alla via Puccini – ottemperanza sentenze TAR Abruzzo sez, di Pescara nn. 47/2019 e 384/2022", tra il Comune di Montesilvano e ACA SPA in house providing.

Montesilvano, li 27/09/2024

Il Dirigente del Settore V
arch. Fabio Ciarallo



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: *Gasdotti di collegamento all'area industriale di Mosciano Sant'Angelo (TE) DN 200 (8") DP 75 bar e opere connesse: Bretella di Collegamento da nodo 6220 in comune di Atri (TE) ad Area Produttiva Mosciano Stazione – DN 200 (8") – DP 75 bar – MOP 75 bar, Allacciamento All. Coop SCA – DN 100 (4") – DP 75 bar – MOP 24 bar e Allacciamento DEPI – DN 100 (4") – DP 75 bar – MOP 24 bar.*

Società proponente: Società Gasdotti Italia S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 04513630964) con sede legale in Milano (MI) Via della Moscova n. 3.

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dei gasdotti ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D.Lgs n.164/2000 s.m.i., - “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.”;
- il D.P.R. 327/2001 s.m.i., recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche;
- la L.R. 7/2010 – “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

PREMESSO che:

- La Società Gasdotti Italia (S.G.I.), C.F. e P. IVA 04513630964, con sede legale in MILANO (MI) via della Moscova n. 3, ed uffici in via dei Salci, n. 25 – 03100 Frosinone (FR) [in seguito: Società proponente], con nota Prot.PERM.LNu.2023.0388 del 05/05/2023, acquisita agli atti regionali in data 09/05/2023 con Prot. n. 199644/23, ha presentato al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, il progetto **“GASDOTTI DI COLLEGAMENTO ALL'AREA INDUSTRIALE DI MOSCIANO SANT'ANGELO DN 200 (8") DP 75 BAR E OPERE CONNESSE: Bretella di Collegamento da nodo 6220 in Comune di Atri (TE) ad Area Produttiva Mosciano Stazione – DN 200 (8") – DP 75 bar – MOP 75 bar, Allacciamento**

All. Coop SCA – DN 100 (4”) – DP 75 bar –MOP 24 bar e Allacciamento DEPI – DN 100 (4”) – DP 75 bar – MOP 24 bar”;

- In particolare, come descritto nella richiamata istanza, l’opera in progetto consiste nella realizzazione di una nuova condotta che, staccandosi dall’impianto “NODO 6220” del “Metanodotto Cellino-Pineto” nel Comune di Atri, terminerà nel Comune di Mosciano Sant’Angelo dove verrà realizzato un impianto di riduzione della pressione. Tale opera è denominata “**Bretella di collegamento da Nodo 6220 in Comune di Atri (TE) ad Area produttiva di Mosciano Stazione DN 200 (8”) DP 75 bar – MOP 75 bar**” e interesserà i territori comunali di Atri, Morro d’Oro, Notaresco e Mosciano Sant’Angelo. Dall’impianto di riduzione della pressione si dirameranno 2 ulteriori gasdotti denominati rispettivamente “**Allacciamento ALL. COOP SCA DN 100 (4”) DP 75 bar – 3/5 MOP 24 bar**” e **Allacciamento DEPI DN 100 (4”) DP 75 bar – MOP 24 bar**”: il primo a servizio industria locale e il secondo per una stazione di servizio;
- la Società proponente ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 52 *quater* e 52 *sexies* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.
- la Società proponente, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 164/2000, ha dichiarato che l’opera in oggetto ha come finalità il collegamento e la fornitura di gas naturale del bacino di utenza dell’area produttiva di Mosciano Sant’Angelo per servire importanti utenze industriali e stazioni di servizio per autotrazione oltre a servire un’area in cui si ravvisa una futura crescita della domanda potenziale e che, pertanto, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità in quanto necessaria ad assicurare la possibilità di incremento dei volumi trasportati e garantire sia elevati livelli di sicurezza nella gestione della rete che maggiore efficienza nell’erogazione alle utenze;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., l’accertamento della conformità urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuate nell’ambito di un procedimento unico, mediante indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.;

PRESO ATTO che l’endoprocedimento espropriativo, avviato il 08/09/2023 e conclusosi in data 10/07/2024, si è svolto a cura del Servizio regionale DPE015 Genio Civile Pescara - Ufficio Espropri, secondo il seguente iter:

- con nota Prot. n. 0369672/23 del 08/09/2023, l’Ufficio Espropri della Regione Abruzzo ha trasmesso alla Società proponente l’Avviso di Avvio del Procedimento per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio del tratto di metanodotto in parola con effetti di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, richiedendo alla Società Gasdotti Italia S.p.A. la pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale;
- in data 13/09/2023 l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo, mentre in data 18/09/2023 l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato per 30 gg all’Albo pretorio dei Comuni di Atri, Morro D’Oro, Notaresco e Mosciano Sant’Angelo (TE) e contestualmente sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Messaggero” e sul quotidiano

a diffusione locale “Il Messaggero – Provincia di Teramo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 ter del DPR 327/2001, al fine di garantire a tutti i soggetti interessati che risultano irreperibili o deceduti e in assenza del proprietario attuale, di effettuare osservazioni prima che venga approvato il progetto ed autorizzata l’opera;

- la Società Gasdotti Italia S.p.A. in data 01/02/2024 con nota Prot. n. PERM.LNu.SCa.2024.0091, acquisita agli atti regionali in data 02/02/2024 con Prot. n. 0043769/24, ha trasmesso la documentazione riguardante l’ottimizzazione non significativa concordata ed approvata dalla Società Advance S.r.l. proprietaria delle aree riportate nel catasto del Comune di Notaresco al Foglio 5, Particelle 97 e 293, che non costituisce una modifica sostanziale al progetto, in quanto si configura come una ottimizzazione non significativa ricadendo all’interno degli stessi mappali già coinvolti dal procedimento in corso;
- con nota Prot. 0059859/24 del 14/02/2024 l’Ufficio Espropri della Regione Abruzzo ha chiesto alla Società proponente riscontro stato procedura espropriativa, chiedendo inoltre di trasmettere i riscontri delle pubblicazioni sui quotidiani ed all’albo pretorio dei comuni interessati;
- la Società Gasdotti Italia S.p.A. in data 03/07/2024 con nota Prot. n. PERM.LNu.SCa.2024.1136, acquisita agli atti regionali in data 04/07/2024 con Prot. n. 0276954/24, ha riscontrato, allegando le proprie controdeduzioni tecniche, la nota Prot. 0059859/24 del 14/02/2024 della Regione Abruzzo Ufficio Espropri relativamente alla questione sottoposta dalla Società Zecca Sud Immobiliare Srl sulla possibilità di delocalizzazione del tracciato insistente sulle proprietà di tale Società;
- con nota Prot. 0287254/24 del 10/07/2024, l’Ufficio Regionale Espropri ha trasmesso la “Relazione procedimento espropriativo”, con la quale conclude l’iter espropriativo;

RICHIAMATA la procedura di Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri da parte delle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull’opera, indetta con nota Prot. n. 442266/23 del 30/10/2023 e svoltasi in modalità asincrona e in forma semplificata ai sensi dell’Art. 14-bis della richiamata L. 241/1990 s.m.i., così come richiamato dall’art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che la suddetta Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 27/09/2024, come si evince dal relativo Verbale redatto in pari data dal Responsabile del procedimento e trasmesso alle Amministrazioni e Soggetti coinvolti in pari data con Prot. n. 0377210/24;
- del contenuto del richiamato Verbale del 27/09/2024 con cui il Responsabile del procedimento conclude positivamente la Conferenza di Servizi, accogliendo i pareri e le prescrizioni pervenute dalle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull’opera, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della richiamata Conferenza di Servizi;
- che, relativamente alla nota Prot. n. 2264 del 26/01/2024 con la quale il Comune di Mosciano Sant’Angelo – Area III, Governo del Territorio, ha comunicato il dissenso ai fini urbanistici, la Società proponente, con nota Prot. PERM.LNu.SCa.2024.0135 del 13/02/2024 acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n. 58413/24, ha esposto, ai fini del superamento del dissenso, le proprie controdeduzioni;
- che il Verbale conclusivo del 27/09/2024 e tutti i pareri e le prescrizioni pervenute, sono stati trasmessi in pari data a tutte le Amministrazioni e Soggetti coinvolti e resi disponibili tramite

LINK alle medesime Amministrazioni Soggetti coinvolti e presso cui è reperibile anche il richiamato Verbale conclusivo del 27/09/2024;

RITENUTO, pertanto, di fare propria la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi conclusasi con la trasmissione del Verbale del 27/09/2024 e, conseguentemente, di procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio per la realizzazione e l'esercizio dell'opera "**GASDOTTI DI COLLEGAMENTO ALL'AREA INDUSTRIALE DI MOSCIANO SANT'ANGELO DN 200 (8'') DP 75 BAR E OPERE CONNESSE: Bretella di Collegamento da nodo 6220 in Comune di Atri (TE) ad Area Produttiva Mosciano Stazione – DN 200 (8'') – DP 75 bar – MOP 75 bar, Allacciamento All. Coop SCA – DN 100 (4'') – DP 75 bar –MOP 24 bar e Allacciamento DEPI – DN 100 (4'') – DP 75 bar – MOP 24 bar**" conformemente al progetto presentato dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. ed in ottemperanza ai pareri e prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera;

ATTESO che il presente provvedimento, emanato a conclusione del suddetto procedimento unico, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

RITENUTO, anche in riferimento al riordino delle funzioni amministrative delle Province, operata con L.R. 32/2015, che si debba procedere al rilascio della autorizzazione in modo da corrispondere alla richiesta avanzata dalla Società Gasdotti Italia S.p.A., a conclusione del procedimento in corso e per il quale si è conclusa favorevolmente la Conferenza di Servizi;

D E T E R M I N A

- A.** di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al Verbale della Conferenza di Servizi del 27/09/2024, il cui contenuto qui s'intende integralmente trascritto;
- B.** di approvare il progetto definitivo del metanodotto denominato "**GASDOTTI DI COLLEGAMENTO ALL'AREA INDUSTRIALE DI MOSCIANO SANT'ANGELO DN 200 (8'') DP 75 BAR E OPERE CONNESSE: Bretella di Collegamento da nodo 6220 in Comune di Atri (TE) ad Area Produttiva Mosciano Stazione – DN 200 (8'') – DP 75 bar – MOP 75 bar, Allacciamento All. Coop SCA – DN 100 (4'') – DP 75 bar –MOP 24 bar e Allacciamento DEPI – DN 100 (4'') – DP 75 bar – MOP 24 bar**", presentato dalla Società Gasdotti Italia S.p.A., secondo gli elaborati allegati all'istanza presentata dalla medesima Società proponente e nella piena osservanza di tutte le prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e Soggetti che sono stati chiamati ad esprimersi sull'opera nell'ambito della Conferenza di Servizi e tenuto conto del Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 27/09/2024, documentazione resa disponibile tramite **LINK** alle medesime Amministrazioni e Soggetti coinvolti;
- C.** di dare atto che ai sensi dell'art. 52 *quater* del DPR 327/2001 s.m.i., l'esito positivo della Conferenza di Servizi, di cui il presente provvedimento costituisce l'atto conclusivo, implica

l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;

- D.** di autorizzare, ai sensi dell'art 52 *quater*, comma 3, del DPR 327/2001 s.m.i., la Società Gasdotti Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA 04513630964) con sede legale in Milano (MI), alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse di che trattasi, nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni formulate nei pareri espressi dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nel procedimento unico di cui alla presente determinazione;
- E.** di dare atto che, ai sensi del medesimo art 52 *quater*, comma 3 del DPR 327/2001 s.m.i., la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche di che trattasi e costituisce, ove necessario, variazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- F.** di fissare i termini di inizio dei lavori di costruzione delle opere in progetto entro tre anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e di ultimazione entro i successivi cinque anni, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla proponente Società Gasdotti Italia S.p.A.;
- G.** di fare obbligo alla Società Gasdotti Italia S.p.A. di provvedere, in conformità all'art. 52 *quater* comma 7, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- H.** di stabilire che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento con emissione del decreto di cui all'art. 52 *octies* del DPR 327/2001 s.m.i., potranno compiersi entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto, efficacia che si intende disposta, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999, con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Gasdotti Italia S.p.A.;
- I.** di precisare che Società Gasdotti Italia S.p.A. assume la piena responsabilità, sia per quanto riguarda i diritti di terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità o pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati, sia per la risoluzione di eventuali interferenze tecniche puntuali che potranno sorgere in fase esecutiva delle opere previste in progetto;
- J.** di prendere atto che, per tutto quanto non espressamente menzionato in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche, si faccia riferimento al vigente testo del DPR 327/2001 s.m.i., nonché all'Art. 5 della L.R. n. 7/2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per Pubblica Utilità";
- K.** di fare obbligo alla Società Gasdotti Italia S.p.A. di provvedere al pagamento dei costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione Abruzzo;

- L.** di trasmettere, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento tramite PEC alla Società Proponente Società Gasdotti Italia S.p.A. ed ai Comuni di Atri (TE), Morro d'Oro (TE), Notaresco (TE) e Mosciano Sant'Angelo (TE) per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- M.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Luca Di Marino

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DARIO CIAMPONI

AVVISO DA PUBBLICARE SUL BURAT ABRUZZO

Attestazione sussistenza del titolo abilitativo (PAS)

Pubblicazione prevista dal comma 7-bis, art. 6, D.lgs 28/2011 e s.mm.ii.

Il sottoscritto ALLEGRETTI PAOLO in qualità di Amministratore Delegato della Società Comunità Energetiche S.p.A. con sede a Terni (TR), Via del Commercio, 22, (C.F./P.IVA 01589980554)

AVVISA CHE

Gli elaborati del progetto denominato: Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica di potenza di picco 994,08 kWdc e relative opere di connessione alla rete del distributore, da realizzarsi nel Comune di Tagliacozzo (AQ) sono stati depositati il 06/04/2023 allo sportello SUAP protocollo n. 01589980554-06042023-1653 del Comune di Tagliacozzo (AQ).

Il progetto ha per oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 994,08 kWp denominato "TAGLIACOZZO AGRICOLO" e relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Tagliacozzo (AQ)

In conformità all'art.6 del d.lgs.28/2011 come recepito dalla D.G.R. Abruzzo n.294 del 02/05/2011, ai fini della costruzione e dell'esercizio, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n.387 /2003 e s.m.i è stata depositata in data 06/04/2023 l'istanza accompagnata dalla relazione tecnica di asseverazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesta la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Gli elaborati depositati unitamente alla dichiarazione sopra richiamata sono:

- 1.22EC017_PDC_E01_Inquadramento Impianto E Linea Di Connessione Su Ortofoto
2. 22EC017_PDC_E02_Inquadramento Impianto E Linea Di Connessione Su Catastale
3. 22EC017_PDC_E03_Inquadramento Impianto E Linea Di Connessione Su CTR
4. 22EC017_PDC_E04_Inquadramento Impianto E Linea Di Connessione Su Rilievo
5. 22EC017_PDC_E05_Inquadramento Su PRG
6. 22EC017_PDC_E06_Inquadramento Su Carta Dei Rischi

7. 22EC017_PDC_E06_Inquadramento Su Carta Dei Valori
8. 22EC017_PDC_E06_Inquadramento Su Carta Dei Vincoli
9. 22EC017_PDC_E06_Inquadramento Su Carta Territoriale
10. 22EC017_PDC_E06_Inquadramento Su Tavola Pericolosità Idraulica
11. 22EC017_PDC_E06_Inquadramento Su Tavola Pericolosità Idrogeologica
12. 22EC017_PDC_E06_Inquadramento Su Tavola Vincolo Idrogeologico
13. 22EC017_PDC_E06_Inquadramento Su Tavola Vincolo Paesaggistico
14. 22EC017_PDC_E06_Tabella Riepilogativa Dei Vincoli
15. 22EC017_PDC_E12_Particolare Recinzione E Cancelli
16. 22EC017_PDC_E13_Particolare Della Strada Di Accesso All'area Di Impianto
17. 22EC017_PDC_E18_Particolare Strutture Di Supporto Dei Moduli FV
18. 22EC017_PDC_E19_Piano Particellare Planimetrico Ed Elenco Ditte
19. 22EC017_PDC_E26_Verifica Sostegno Esistente
20. 22EC017_PDC_E027_Dettaglio Scavi Cavidotto Interrato
21. 22EC017_PDC_E29_Planimetria Area Cabine Ed Area Ingresso Impianto
22. 22EC017_PDE_E20_Schema Elettrico Unifilare
23. 22EC017_PEC_R01_Relazione Tecnica
24. 22EC017_PEC_R02_Piano Tecnico
25. 22EC017_PEC_R03_Relazione Impatto Elettromagnetico
26. Piano Dismissione E Ripristino
27. RELAZIONE GEOLOGICA COMPLETA TAGLIACOZZO CE RID_2.Pdf
28. Preventivo Di Connessione E-Distribuzione
29. Progetto Definitivo Conforme_E-Distr.
30. 22EC017_PDC_R08_Documentazione Fotografica
31. Contratto Preliminare Compravendita Terreno
32. Diritti Di Segreteria
33. 22EC017_PDC_R08_Relazione Illustrativa
34. Datasheet Moduli Fotovoltaici

35. Autocertificazione Sismica
36. Soggetti Coinvolti
37. Comunicazione Cambio Denominazione Societaria
38. 22EC017_PDE_E17-A Layout Elettrico
39. 22EC017_PDE_E17-B Layout Scavi Cavidotti
40. 22EC017_PDE_E17-E Layout Videosorveglianza
41. 22EC017_PDC_E15_Particolari Costruttivi Cabina Di Consegna
42. 22EC017_PDC_E16_Particolari Costruttivi Cabina Utente
43. C.I. PAOLO ALLEGRETTI SCAD 06.07.32
44. C.I. FRANCO DIOMEDI
45. Asseverazione Della Società Per Smaltimento Impianto
46. Relazione Paesaggistica
47. Domanda Autorizzazione Paesaggistica
48. Versamento
49. Relazione Idrogeologica
50. Certificazione Di Compatibilità In Materia Idrogeologica
51. Inquadramento-Area-Intervento-MOPS
52. Relazione-Tecnica-Illustrativa-Generale-250X575
53. Relazione-Illustrativa-Sui-Materiali250x575
54. Relazione-Geotecnica-E-Sulle-Fondazioni250x575
55. Relazione-Di-Calcolo250X575
56. Piano-Di-Manutenzione-575X250
57. Elaborati-Grafici250X575
58. AFFIDABILITDEL-CODICE-DI-CALCOLO
59. Architettonici250X575
60. Relazione-Tecnica-Illustrativa-Generale250X650
61. Relazione-Illustrativa-Sui-Materiali250x650
62. Relazione-Geotecnica-E-Sulle-Fondazioni250x650

- 63. Relazione-Di-Calcolo250X650
- 64. PM-250X650
- 65. Elaborati-Grafici250X650
- 66. Elaborati-Grafici250X650
- 67. AFFIDABILITDEL-CODICE-DI-CALCOLO
- 68. Elaborati-Architettonici

Il Comune di Tagliacozzo, per quanto di competenza ha comunicato la conclusione della Procedura Abilitativa Semplificata con conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e di non aver ravvisato carenze documentali, con nota del 10/10/2023.

La pubblicazione è effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis, del D.lgs. n. 28/2011 al fine di attestare la sussistenza del titolo abilitativo.

Terni, 07/10/2024

FIRMA



Firmato digitalmente da:
ALLEGRETTI PAOLO
Firmato il 07/10/2024 11:58
Seriale Certificato: 2802698
Valido dal 06/10/2023 al 06/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegati per Procedura abilitativa semplificata

Comune di Tagliacozzo _ Comunicazione esito verifiche

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-10-14/3-verifica-pas-comunita-energetic>

Hash: 81369b9f503056d38c0eccd2aa732e9d

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UNA LINEA ELETTRICA AEREA ED INTERRATA FINO A 150.000 VOLT ED OPERE ACCESSORIE.

La Società PROGETTO SOLARE 10 S.R.L. – C.F./P.I.V.A. 02520860442 con sede legale in Via Pasquale Cotechini, 106, 63822, Porto San Giorgio (FM), presenta istanza all'autorità competente REGIONE ABRUZZO – Dipartimento Territorio ed Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto aereo ed interrato per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica in media tensione della lunghezza di 3560 mt in cavo aereo AL 150 mmq e della lunghezza di 680 mt in cavo interrato AL 185 mmq nei comuni di Lanciano ed Atesa (CH). L'elettrodotto in oggetto (Rif. TICA: cod. di rintracciabilità 385744139 prot. ED-25-10-2023-P5330314 di E-Distribuzione S.p.A.) è necessario per il collegamento alla R.T.N. dell'impianto solare fotovoltaico denominato "LANCIANO" di una potenza di picco pari a 7.195,50 kWp ubicato nel comune di Lanciano (CH) sito in località Contrada Serra presentato in P.A.S. con integrazione della pratica – N. protocollo 33768 del 03/06/2004.

PROGETTO SOLARE 10 S.R.L.

Il Rappresentante Legale

Luca Raineri





Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it